Guida Informativa Legale

Croazia

STUDIO LEGALE
SUTTI

Lombardy
Foreign Trade
Center

Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2005

UNIVERSITAS MERCATORUM

CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova

INDICE

1 DIRITTO SOCIETARIO

A) La Società a Responsabilità Limitata

a) Le generalità del socio o dei soci
b) La ragione
c) La Sede
d) Il capitale
e) L'oggetto
f) I modelli di gestione

B) La Società Per Azioni

2 DIRITTO TRIBUTARIO

a) Le imposte sui redditi d'impresa
b) L'aliquota di tassazione è del 20%
c) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
d) Imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare
e) Imposta sui redditi delle persone fisiche.
f)Legge sui territori sotto protezione dello Stato

3 DIRITTO FALLIMENTARE

a) Dinamica della procedura fallimentare

4 DIRITTO DEL LAVORO

a) Costituzione di un rapporto di lavoro
b) Elementi essenziali che il contratto di lavoro deve contenere
c) La durata del contratto di lavoro
d) Età minima per la stipula del contratto di lavoro
e) Lavoro di prova
f) L'orario di lavoro
g) Riposi e licenze
h) La remunerazione
i) L'estinzione del rapporto di lavoro
l) Il compenso di buona uscita
m) La tutela di alcune categorie di lavoratori
n) Il divieto di discriminazione
o) La tutela dell'intimità e dignità dei lavoratori

5 DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

6 LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

a) Documenti di viaggio
b) I visti
C) Il soggiorno degli stranieri
d) Soggiorno provvisorio
e) Soggiorno permanente

f) Soggiorno e residenza dello straniero
g) Lavoro dello straniero nella Repubblica Croata
h) Permesso di lavoro
i) Permesso d'affari

7 DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI

8 DELIBAZIONE ED ESECUZIONE (FORZATA) DELLE SENTENZE STRANIERE

9 TUTELA DELLA CONCORRENZA

a) Intese
b) Abuso di posizione dominante
c) Concentrazioni
d) Agenzia per la tutela della concorrenza e del mercato
e) Procedura presso l'Agenzia.

10 ACQUISTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

11 GLI INCENTIVI

12 ZONE FRANCHE

a) Chi può costituire una zona franca?
b) Quale tipo di attività può essere svolta in queste aree?
c) Chi ha diritto alle agevolazioni nella zona franca?
d) Chi può divenire l'utilizzatore della zona franca e come si ottiene questo status?
e) Quali sono le agevolazioni agli utilizzatori delle zone franche?

1.IL DIRITTO SOCIETARIO

Il diritto societario nella Repubblica Croata è regolato dal Legge sulle società commerciali. La Legge sulle società commerciali stabilisce quali tipi di società possono essere costituite nell'ordinamento croato, a quale condizioni, il modo d'iscrizione, gli organi ed il loro funzionamento, la rappresentanza legale e tutte le altre disposizioni che regolano tale complessa materia. Una parte delle disposizioni di legge ha carattere cogente – cioè non può venire sostituita dalla volontà dei soci - mentre un'altra parte ha carattere dispositivo e come tale permette ai soci di accordarsi prevedendo disposizioni correlate ai loro bisogni ed interessi concreti.

La Legge sulle società commerciali prevede la possibilità di costituire i seguenti tipi di società:
-società commerciale pubblica,
-società in accomandita,
-società segreta,
-società a responsabilità limitata e
-società per azioni.

In Croazia, la maggior parte degli imprenditori opta per la costituzione di società a responsabilità limitata, che per forma, gestione e flessibilità risponde alle esigenze di piccole e medie imprese, mentre per le realtà più grandi usualmente vengono costituite società per azioni (come ad esempio banche, società d'assicurazioni, grandi catene commerciali,....).

Considerato che la società a responsabilità limitata rappresenta una percentuale superiore dell'80% di tutte le società che operano nel mercato croato, pertanto nel prosieguo si tratterà più dettagliatamente di tale tipo sociale, mentre della società per azioni saranno presentate solo informazioni basilari.

A) La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche di cittadinanza croata o estera. La società si ritiene persona giuridica croata e pertanto è sottoposta a tutte le disposizioni giuridiche dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia sia che i soci costituenti siano nazionali o esteri.

Per poter costituire una società nella Repubblica di Croazia è necessario stilare l'atto costitutivo – in forma di dichiarazione di costituzione (se si tratta di un unico socio) o contratto societario (se i soci sono più di due) - che obbligatoriamente deve contenere i seguenti elementi:

a) Le generalità del socio o dei soci

Le generalità del socio devono contenere obbligatoriamente i seguenti dati: il nome, il cognome o la ragione sociale, la residenza o la sede, il numero della carta d'identità o del passaporto o la denominazione dell'organo presso il quale è iscritto e il numero di registro d'iscrizione.

Si segnala che i soci costituenti al momento dell'emanazione e della sottoscrizione dell'atto costitutivo (redatto in forma di atto pubblico) firmano anche una dichiarazione con la quale certificano di non avere nella Repubblica di Croazia debiti per imposte, contributi non versati a titolo di assicurazione sanitaria e pensionistica, e che certifica che tali soggetti non possiedono quote d'affari o partecipazioni di maggioranza in società commerciali Croate. Tale Dichiarazione deve avere in allegato un certificato rilasciato dalla direzione per le imposte competente o da una banca d'affari che confermi la sopra indicata dichiarazione. Se i soci possiedono quote d'affari o partecipazioni di maggioranza in una società Croata devono presentare, anche con riferimento a tali affari o società, la documentazione comprovante l'inesistenza di debiti a titolo d'imposte e contributi oltre una dichiarazione di non avere ordini di pagamento non pagati sui conti correnti relativi a detti affari o società.

b) La ragione sociale

La ragione sociale può essere composta unicamente da una o più parole di lingua croata, mentre le parole di altre lingue non possono essere impiegate eccetto quelle universalmente note o di lingue morte, (per es. il latino, il greco....). La ragione sociale può essere composta anche dal nome del socio costituente o dalla ragione sociale (se il socio costituente e' una società). Si segnala che spesso per creare la ragione sociale si utilizzano le iniziali del cognome e del nome degli stessi soci costituenti.

c) La sede

La sede della società può essere stabilita in qualsiasi località del territorio croato. Se previsto dalla statuto, la società può aprire filiali in Croazia e all'estero. La società può inoltre avere sedi secondarie presso filiali, uffici, stabilimenti, magazzini e simili.

d) Il capitale sociale

Il capitale sociale minimo per costituire una società a responsabilità limitata è pari a 20.000,00 km (c ca. 2.800,00 Euro). Il capitale sociale può essere costituito con conferimenti in denaro, diritti e beni. Se il conferimento avviene in denaro allora i soci devono versare il capitale sociale sul conto di una banca croata, in proporzione alle quote assunte. La banca, per le necessità di iscrizione, rilascia un Certificato di pagamento avvenuto al Registro giudiziario. Il capitale sociale rimane sul conto transitorio della banca fino a che la società ottiene l' omologazione dal Tribunale, il codice dell'ente statale per la statistica e fino al momento in cui la società non apre un conto corrente a proprio nome.

Durante la vita della società, il capitale sociale non è soggetto ad alcun obbligo di deposito restando a completa disposizione dei soci.

Se i conferimenti avvengono in beni o diritti, il valore di tali beni e diritti deve essere confermato da un Revisore nominato dal Tribunale commerciale competente e scelto nella lista dei revisori delle costituzioni.

e) L' oggetto sociale

L' oggetto sociale corrisponde alle attività indicate nell'atto costitutivo che devono essere comprese nuovamente in quelle previste nell'elenco del Tribunale Commerciale – in conformità alla "Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnost" delibera sulla Classificazione nazionale delle attività (Gazzetta ufficiale Narodne novine n. 13/2003). In ogni caso, la società può svolgere attività non elencate nella Delibera sulla Classificazione nazionale delle attività, in questo caso è essenziale che tali attività siano indicate nell'atto costitutivo e che siano iscritte al registro giudiziario.

Nell'ordinamento croato, la maggior parte delle attività sono esercitabili liberamente, mentre per svolgere attività legate ad alcuni particolari settori, come ad es. il commercio di armi, munizioni, i servizi di revisione contabile, è necessario essere autorizzati dalla autorità statali competenti.

f) I modelli di gestione

L'amministratore della società rappresenta legalmente la società nei confronti dei terzi ed è responsabile della gestione della stessa in adempimento dei suoi obblighi. L' amministratore della società è nominato e revocato con delibera dei soci della società. La società può essere gestita da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, in questo caso il potere di firma può essere congiunto o disgiunto.
Membro del consiglio di amministrazione può essere anche una persona straniera, la quale, pur non necessariamente sottoposta a un regime di lavoro dipendente, deve essere munita di un permesso di lavoro rilasciato dalle competenti autorità.

Le deleghe dei membri del consiglio di amministrazione possono essere limitate con l'atto costitutivo, tali limitazioni non sono opponibili ai terzi.
Gli organi necessari della società a responsabilità limitata sono: l' assemblea dei soci e l'amministratore o il consiglio di amministrazione

L' assemblea della società e' composta dalla totalità dei soci. L' atto costitutivo regola il funzionamento dell'assemblea, la sua convocazione, le modalità di adozione delle delibere, ecc. La legge prevede per particolari tipi di delibere dei quorum speciali. Così per es. la delibera di nomina e revoca dell'amministratore o di un membro del consiglio di amministrazione deve venire adottata almeno con maggioranza del 51 % dei voti presenti. Per la votazione con la quale si modifica l'atto costitutivo sono necessari i voti dei soci che rappresentano i tre quarti dei presenti. In ogni caso l'atto costitutivo può prevedere quorum maggiori rispetto a quelli previsti per legge e non inferiori. L'atto costitutivo può prevedere che le delibere siano adottate con il 100% dei voti dei presenti.

Gli organi facoltativi che una società a responsabilità limitata può avere sono: il comitato di sorveglianza ed l'istitutore.

Il comitato di sorveglianza è obbligatorio se la società a responsabilità limitata ha un numero di impiegati superiore a 300. Il compito di tale organo è quello di sorvegliare la legalità della gestione della società. In certi casi, i soci possono trasferire parte dei loro poteri al comitato di sorveglianza (ad es. la stipulazione di singoli contratti). In ogni caso il compito principale del comitato di sorveglianza e' quello di verificare la legalità del lavoro degli amministratori, essendo esclusa ogni interferenza nella gestione della società.

L'istitutore è una persona fisica nominata dall'assemblea dei soci alla quale può essere conferito il potere di compiere operazioni commerciali (in base al mandato che gli viene conferito dall' assemblea dei soci) e stipulare contratti. La Legge sulle società commerciali prevede, inoltre, un elenco tassativo di operazioni che l'istitutore non può eseguire.

B) La società per azioni

La società per azioni è una società commerciale nella quale i soci (azionisti) partecipano al capitale sociale con un numero di azioni proporzionale al capitale versato. La società per azioni può avere anche un solo socio.

A differenza della società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo si sostanzia nella dichiarazione di costituzione oppure nel contratto societario, l'atto costitutivo della società per azioni è lo statuto.

Il capitale sociale minimo per costituire una società per azioni è di 200.000.00 Kune e l'importo nominale di ciascuna azione non può essere inferiore di 10 Kune.

Le azioni possono essere al portatore o nominative. A seconda dei diritti che conferiscono esse sono ordinarie o privilegiate.

I soci costituenti di una società per azioni possono nominare nello statuto il primo comitato di sorveglianza e il revisore con carica annuale o valida sino alla chiusura del primo esercizio sociale, tale nomina avviene con un atto autenticato da un notaio, mentre il comitato di sorveglianza nomina gli amministratori.

Nell'atto costitutivo si devono obbligatoriamente menzionare i seguenti dati: i soci costituenti e la loro residenza, gli importi nominali delle azioni o il numero delle azioni emesse nel caso in cui non sia previsto un importo nominale, l'importo corrispondente a ciascun tipo di azione (qualora la società emetta azioni di diverso tipo), il genere di azione appartenente a ogni azionista, l'importo del capitale versato, la dichiarazione dei soci costituenti di accettare lo statuto.

Lo statuto della società deve obbligatoriamente contenere le seguenti disposizioni: la ragione sociale e la sede; l'oggetto sociale; la divisione del capitale sociale in azioni con gli importi nominali oppure il numero delle azioni prive di importo, se le azioni sono al titolare oppure al portatore; il numero degli amministratori e del comitato di sorveglianza: il modo e la forma della pubblicazione dei comunicati della società e il periodo di durata e di cessazione della società.

Gli organi della società per azione sono: l'amministratore, il comitato di sorveglianza e l'assemblea generale.

L'amministrazione della società è svolta da una o più persone (della quale una viene nominata a presidente) che conducono gli affari della società sotto la propria responsabilità. Se l'amministrazione è svolta da più persone, e nello statuto non previsto diversamente, i membri del consiglio amministrazione sono autorizzati a rappresentare la società soltanto congiuntamente. I membri del consiglio di amministrazione vengono nominati e revocati dal comitato di sorveglianza, se la revoca è effettua prima della scadenza del mandato deve sussistere una giusta causa (a differenza della società a responsabilità limitata dove per la revoca dell'amministratore non si chiede l'esistenza di giusta causa). Gli amministratori non possono senza autorizzazione del comitato di sorveglianza, ne per conto proprio ne per altrui, svolgere attività in conflitto di interessi nei confronti della società, non possono essere amministratori o far parte comitato di sorveglianza in un'altra società.

Il comitato di sorveglianza si compone di almeno 3 membri, comunque dispari. Il membro del comitato di sorveglianza non può essere amministratore della società, a contrario egli può assumere la stessa carica in 10 società diverse. Il membro del comitato di sorveglianza non può essere amministratore di una società che e' controllata dalla società per azioni di cui egli è membro di sorveglianza, né può essere amministratore di un'altra società di capitali nel cui comitato di sorveglianza si trova un amministratore della società di cui il primo è membro del comitato di sorveglianza.

L’assemblea generale della società nomina e revoca i membri del comitato di sorveglianza.
Il comitato di sorveglianza controlla la gestione della società, può visionare e esaminare i libri contabili, la contabilità, i titoli, conferisce mandato al revisore contabile per l’esame del bilancio annuale della società e dell'eventuale bilancio consolidato. Il comitato di sorveglianza presenta all’assemblea generale una relazione scritta in merito alle mansioni di controllo svolte durante l'anno, opera per la società in conformità alla legge allo statuto e alle delibere dell’assemblea. La gestione della società non può essere delegata al consiglio di sorveglianza.

L’assemblea generale della società è composta da tutti gli azionisti della società. La Legge sulle società commerciali regola le competenze la convocazione, la rappresentanza, l’emanazione delle delibere e i lavori dell’assemblea stessa.

2 DIRITTO TRIBUTARIO

In tutti i paesi moderni il sistema fiscale ha un ruolo decisivo in sede di determinazione dei redditi dei soggetti economici. Di seguito si illustreranno, pertanto, gli aspetti più significativi del regime fiscale medesimo, ai fini di una migliore comprensione del contesto nel quale vengono gestite le diverse attività.

Le regole generali afferenti il regime fiscale della Repubblica di Croazia sono sancite dalla Legge sulle imposte del 2000 (NN – "Gazzetta ufficiale" N. 127/00). In suddetta Legge viene disciplinato il rapporto fra il soggetto d'imposta e gli uffici competenti, nonché vengono definite le prestazioni pecuniarie dovute allo Stato, ossia le imposte, i dazi doganali e i contributi. La Legge stabilisce, altresì, le norme principali relative alle modalità di determinazione delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
La sopra citata Legge disciplina, inoltre, il procedimento amministrativo afferente la riscossione dell'imposta, l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, nonché le altre attività complementari degli uffici fiscali.
L'atto fiscale viene definito, ai sensi della Legge medesima, quale atto con cui può essere avviata, implementata, modificata o esperita un'azione fiscale.
Si menzionano, a titolo di esempio, i seguenti atti fiscali: risoluzione fiscale, conclusione, verbale sul controllo esterno, mandato per il controllo esterno, citazione. Gli atti relativi ai diritti/obblighi individuali sono la risoluzione fiscale e la conclusione, che possono avvenire sia in forma orale sia in forma scritta.

a) LE IMPOSTE SUI REDDITI D'IMPRESA

Le imposte sui redditi sono disciplinate dalla Legge NN 177/04.

Tale Legge stabilisce che viene considerato soggetto passivo di imposta la società commerciale o altro soggetto residente in Croazia che gestisce la propria attività in modo autonomo e permanente, al fine di realizzare un determinato reddito. Soggetto passivo d'imposta si considera, altresì, la società il cui titolare non è residente in Croazia.

Le società si considerano residenti se la loro sede risulta iscritta nel registro del tribunale del luogo di amministrazione e controllo dell'attività svolta in Croazia. I residenti sono, altresì, gli imprenditori residenti in Croazia che hanno iscritto la propria attività al registro.

La base imponibile é definita dalla Legge quale differenza fra i ricavi realizzati ed i costi sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Per quanto concerne i soggetti residenti, alla determinazione della base imponibile concorrono sia i redditi realizzati dagli stessi nel Paese di residenza sia quelli realizzati all'estero. Con riferimento, invece, ai soggetti non residenti, essi verranno tassati in Croazia per i redditi ivi prodotti e la base imponibile verrà determinata ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata Legge.

b) L'ALIQUOTA DI TASSAZIONE è DEL 20%

L'imposta sui redditi d'impresa viene determinata in relazione al periodo fiscale di riferimento, coincidente, di regola, con l'anno solare.

L'imposta al netto della ritenuta è quella applicata al reddito del soggetto non residente in Croazia. Soggetto passivo di suddetta imposta é colui che ne effettua il versamento.

L'imposta viene calcolata sull'ammontare corrisposto dal soggetto residente al soggetto non residente.

c) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
L'imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla Legge NN 47/95.
L'IVA è dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sul territorio della Croazia.
L'IVA è dovuta con riferimento al luogo di consegna dei beni (Croazia).

La base imponibile ai fini della determinazione dell'IVA, in conformità alla sopra citata Legge, è il corrispettivo per la merce consegnata (oppure per i servizi effettuati), intendendo con il termine corrispettivo quanto pagato dal ricevente della merce, o da chi per conto dello stesso, al netto dell'IVA.
In suddetta base imponibile non rientrano gli importi determinati dall'imprenditore, ricevuti o pagati ad altro soggetto, né gli abbuoni o sconti determinati al momento dell'emissione della relativa fattura.
Nel procedimento di importazione, la base imponibile viene determinata tenendo conto dei dazi doganali ed altre imposte afferenti la fattispecie considerata.

L'aliquota IVA è del 22%.
Il periodo con riferimento al quale si determina l'imposta è l'anno solare.
Qualora il soggetto passivo d'imposta avesse svolto la sua attività unicamente in una parte dell'anno, in tal caso l'assoggettamento ad imposizione sarà relativo a suddetto periodo.
Il soggetto passivo è tenuto a determinare l'imposta e riportarla in dichiarazione.

d) IMPOSTA SUL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
L'imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare é regolata dalla Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia N. 69/97 e 26/00.

L'assoggettamento ad imposizione sorge con il trasferimento della proprietà sui beni immobili siti sul territorio della Croazia nel suo complesso.

Il trasferimento della proprietà di beni immobili può avvenire, ad esempio, in ipotesi di compra-vendita, di scambio, per successione, in ipotesi di conferimento in società commerciali o dismissione del bene da parte delle stesse, nonché in ipotesi di liquidazione o bancarotta, in conformità a quanto stabilito dal tribunale o altra istituzione.
Vengono considerati beni immobili i terreni agricoli, i terreni edificabili e gli edifici.

Soggetto passivo d'imposta in ipotesi di trasferimento della proprietà su beni immobili é il proprietario dei medesimi, purché le parti contrattuali non si accordino diversamente.
Qualora si effettui uno scambio di beni, ciascuna delle parti è assoggettata a tassazione per il bene di cui diviene titolare.

Ai fini della determinazione dell'imposta rileva il valore di mercato del bene al momento del trasferimento della proprietà.

L'aliquota d'imposta sul trasferimento della proprietà sui beni immobili è del 5%.
Quando la titolarità dei beni viene trasferita a società commerciali quale quota di partecipazione al capitale sociale o ai fini dell'aumento del medesimo, ai sensi della Legge sulle società commerciali, l'imposta sul trasferimento della proprietà su beni immobili non è dovuta.

L'assoggettamento alle imposte sorge nel momento della stipulazione del contratto o di altra azione legale con cui si diventa proprietari di un bene immobile, ovvero d'ufficio quando la decisione della corte in tal senso passa in giudicato.

Entro i 30 giorni successivi all'atto di trasferimento della proprietà sul bene immobile, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad effettuare la relativa registrazione presso l'ufficio imposte del comune ove è situato il bene medesimo.

Il soggetto deve, altresì, effettuare il versamento dell'imposta dovuta entro e non oltre i 15 giorni successivi a quello di ricezione del documento relativo all'imposta medesima.

e) IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
L'imposta sui redditi delle persone fisiche é disciplinata dalla Legge NN 177/04.

L'assoggettamento all'imposta sorge in capo al soggetto titolare di un determinato reddito, con riferimento all'anno solare.
Si considerano redditi delle persone fisiche i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale ed i redditi diversi.

ALIQUOTA D'IMPOSTA – le aliquote d'imposta applicabili ai redditi delle persone fisiche sono le seguenti:

- 15% sui redditi fino a 36,000 HRK;
- 25% sui redditi compresi fra 36,000 HRK e 81,000 HRK;
- 35% sui redditi compresi fra 81000 HRK e 252,000 HRK;
- 45% sui redditi oltre 252,000 HRK.

La base imponibile corrisponde al reddito della persona fisica al netto degli oneri deducibili relativi al periodo d'imposta di riferimento.

f) LEGGE SUI TERRITORI SOTTO PROTEZIONE DELLO STATO
La Legge sui territori dello Stato del 1996 (NN 44/96) prescrive che non è dovuta alcuna imposta sul trasferimento della proprietà su beni immobili siti nel territorio sotto protezione dello Stato, purché il soggetto che diviene titolare della proprietà sui medesimi risulti residente in suddetto territorio.
I soggetti residenti nei territori di cui sopra non scontano l'imposta sulle successioni/donazioni aventi ad oggetto un bene localizzato in tale zona.

3 DIRITTO FALLIMENTARE

L'economia di mercato e la sua rispettiva dinamica crea ed elimina quotidianamente diversi soggetti giuridici – attori della continua battaglia concorrenziale che non risparmia i poco abili e abbondantemente premia quelli piu' capaci.
In questo habitat le semplici e qualitative regole riguardanti il fallimento e la liquidazione dei cosidetti soggetti giuridici incapaci è di estrema importanza per assicurare una sana vita economica, contraria al concetto della mela marcia lasciata fin troppo tra i suoi simili!
Nella legislazione croata le regole fallimentari hanno seguito nel tempo sempre di più la normativistica europea e possiamo felicemente constatare che la novella del 2003. ha impostato un'evoluzione del diritto fallimentare alquanto positiva, permettendo una maggior efficacia e velocità del processo. Così, in base alle esperienze della legislazione tedesca ed austriaca, è stata introdotta l'organizzazione monistica o monocratica degli organi giudiziari nel senso della concentrazione delle complesse autorizzazioni nelle mani di un giudice singolo senza necessità di coesistenza parallela degli organi giudiziari collegiali nella procedura fallimentare.
Innoltriamoci in un breve excursus attraverso la Legge fallimentare (GU 44/96, 29/99, 129/00 e 123/03) consentendo così ai nostri lettori una visione semplice e chiara delle relative regole.

Partiamo dalla finalità della procedura fallimentare: come altrove, la procedura fallimentare viene attuata per un collettivo soddisfacimento dei creditori del debitore fallito attraverso la monetarizzazione del suo patrimonio e la suddivisione del ricavato tra i creditori; in poche parole bisogna eliminare dalla vita economica i soggetti insolventi e sovradebitati. Esiste anche la possibilità, previa approvazione dei creditori, della riorganizzazione del debitore al fine di consentirgli la prosecuzione della sua attività, opzione che negli ultimi tempi ha assuntio maggior rilevanza anche nella vita pratica dell'economia croata.

Il fallimento può interessare sia le persone giuridiche sia il patrimonio del debitore singolo (persona fisica) – commerciante o artigiano. Per quel che riguarda le eccezioni previste dalle regole fallimentari bisogna menzionare che lo stesso non puo' essere aperto, nella Repubblica di Croazia, sui fondi che vengono finanziati dal bilancio statale, sui fondi pensionistici e d'invalidità, sull'Istituto d'assicurazione sociale e sulle autorità locali e regionali; accanto alle eccezioni assolute esiste anche una eccezione relativa concernente le persone giuridiche la cui attività principale consiste nella produzione di armamenti e attrezzature militari, di servizi all'armata croata, nei confronti delle quali è possibile aprire la procedura fallimentare solo in base al previo consenso del Ministero della difesa.

Le ragioni per l'apertura della procedura fallimentare sono:

- eccessivo indebitamento – accanto al fatto che il giudice nella procedura preliminare constata l'esistenza di un eccessivo indebitamento (analizzando la situazione finanziaria del debitore), la Legge prevede una chiara ipotesi di presunzione di eccessivo indebitamento: nel caso in cui il debitore da qualsiasi suo conto bancario non sia capace nell'arco di 2 mesi a saldare almeno 1/5 dell'ammontare che doveva essere versato in base a valida documentazione, senza ulteriore consenso del debitore.
- insolvenza – cioè l'insufficienza: esiste nel caso in cui il patrimonio del debitore non è in grado di coprire le passività correnti oppure, in termini di bilancio, se l'attivo è minore del passivo.

La procedura fallimentare può essere avviata dal creditore o dal debitore stesso (non viene mai iniziata in via ufficiale dagli organi giudiziari), e quest'ultimo è anche in obbligo di farlo una volta decorso il termine di 21 giorni dal manifestarsi dell'insolvenza o dell'eccessivo indebitamento. Nella prassi il debitore evita di attivare la procedura fino all'ultimo momento (magari a seguito delle pressioni da parte dei creditori), anche se la regola in questione è di chiara rilevanza in termini di regola generale per disciplinare l'operativa finanziaria del soggetto economico.

La procedura fallimentare viene avviata avanti al tribunale commerciale nella cui circoscrizione si trova la sede del debitore-persona giuridica, ovvero la residenza o il domicilio del debitore-individuale.
La procedura è basata sul concetto d'urgenza.

Quali organi partecipano nella procedura fallimentare?

- Il giudice fallimentare – detto anche «dominus litis» - il soggetto che assume le decisioni in nome del tribunale fallimentare e possiede la più vasta autorità giuridica nella procedura fallimentare;
- Il curatore fallimentare – che puo' essere solo un'avvocato, il quale deve nominare un suo consigliere economico-finanziario; nel senso operativo si tratta dell'organo più importante nella procedura fallimentare dato che fa le veci dell'organo amministrativo della società-debitore; la lista dei curatori fallimentari viene stilata dal presidente del Tribunale supremo commerciale della Repubblica di Croazia con validità di 4 anni, avendo riguardo all'opinione e ai suggerimenti della Camera di commercio e quella artigianale, come anche dai tribunali commerciali.
- L'assemblea dei creditori – che è composta da tutti i creditori con diritto di esser soddisfatti individualmente e da tuti i creditori fallimentari; viene convocata dal giudice fallimentare nei casi previsti dalla Legge oppure quando lo tiene necessario e utile.
- Il comitato dei creditori – viene costituito dal giudice fallimentare sulla base di una sua valutazione discrezionale precedentemente alla prima udienza dei creditori; se il numero dei creditori è inferiore a 5 non si può costituire il Comitato dei creditori, ma le sue competenze vengono svolte da tutti i creditori; i suoi compiti principali sono il controllo sull'operato del curatore fallimentare, l'analisi dei libri contabili e il controllo sull'attività del debitore.

a) La dinamica della procedura fallimentare

Dopo la fase preliminare, durante la quale il tribunale controlla la situazione economico-finanziaria del debitore, nel caso in cui riscontri la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura fallimentare, il giudice fallimentare emana il decreto di apertura della procedura fallimentare, nel quale invita i creditori a dichiarare i loro crediti al curatore fallimentare. Il termine previsto per tale dichiarazione non puo' essere inferiore a 15 giorni e neppure superiore a 30 giorni.

Il momento chiave dell'apertura della procedura fallimentare (dal quale poi vengono valutati i termini rilevanti per la dichiarazione dei crediti) e' l'affissione dell'avviso-decreto dell'apertura della procedura fallimentare all'albo del tribunale e la pubblicazione di esso sulla Gazzetta ufficiale.
Durante la procedura è d'obbligo l'udienza di disamina, nella quale vengono esaminati i crediti dichiarati e l'udienza informativa in cui, sulla base al rapporto del curatore fallimentare, vengono assunte le necessarie decisioni in merito al proseguimento della procedura fallimentare.

Siamo arrivati, alla tematica centrale per i ns. Lettori che sicuramente si chiederanno che cosa fa parte della massa fallimentare e qual'è la posizione dei creditori in relazione ad essa.
La massa fallimentare (bankruptcy estate) include tutto il patrimonio del debitore al momento dell'apertura della procedura fallimentare come anche il patrimonio che il debitore stesso acquisisce durante la procedura fallimentare.
Mediante la massa fallimentare, i creditori vengono soddisfatti secondo le seguenti ragioni di prelazione:

- creditori con diritti separati
- creditori della massa fallimentare
- creditori fallimentari di primo grado
- creditori fallimentari di secondo grado

Prima di definire le categorie esposte, bisogna notare che la regola base nel saldare i creditori è quella in base alla quale i creditori di rango più basso vengono soddisfatti successivamente alla soddisfazione dei creditori di rango più elevato; per quel che riguarda i creditori di pari rango, essi vengono soddisfatti proporzionalmente al loro credito (il cosidetto saldo su percentuale).

Nella Legge fallimentare viene menzionata ancora una categoria di creditori chiamati creditori con diritti «eliminatori»; essi non sono stati nominati per una semplice ragione: gli stessi non si soddisfano sulla massa fallimentare, ma si tratta di diritti (reali e/o di proprietà su certi beni che si trovano in possesso del debitore o diritti d'obbligazione – ad es. Vendita con diritto di retenzione) con i quali si vuole eliminare un certo bene dalla massa fallimentare, dato che legittimamente non ne fa parte.

I creditori con diritti separati appartengono alla categoria dei creditori con diritto di separata soddisfazione su alcune parti della massa fallimentare. Perchè? Perchè si tratta di creditori il cui credito deriva ad esempio da un pignoramento su un bene o diritto che entra nella massa fallimentare del debitore (ad es. Creditori fiduciari).

I diritti di pegno o altri diritti similari possono o meno essere iscritti in pubblici registri (registri degli immobili, registri delle navi, degli aerei, della proprietà intellettuale e simili) al fine di poter esercitare il diritto sul saldo separato, però lo stesso diritto deve derivare da un atto avente caratteristiche particolari, quale un contratto, un decreto giudiziario o una legge. È tuttavia sempre meglio che il diritto sia iscritto negli appositi registri pubblici, data, in questo caso, la possibilità di realizzare lo stesso anche nella procedura ingiuntiva.

Tra i creditori della massa fallimentare ricomprendiamo quelli delle spese della procedura fallimentare. Si tratta di creditori il cui credito deriva dalle spese sostenute nella procedura fallimentare: ad es. Spese giudiziarie, compensi per il curatore fallimentare e membri del Comitato dei creditori, ed altre spese della procedura fallimentare. Questo tipo di creditori si differenziano dai creditori fallimentari sulla base del momento del sorgere del credito (e non del momento della scadenza): cosi' per qunato riguarda il credito sorto fino al giorno dell'apertura della procedura fallimentare il creditore lo realizza quale creditore fallimentare, mentre per quanto riguarda il credito sorto dopo l'apertura, il creditore lo realizza quale creditore della massa fallimentare.

La Legge suddivide i creditori fallimentari in base alle tipologie di crediti raggrupati in due categorie:
a)crediti di rango alto
b) crediti di rango basso

Esistono due tipi di crediti di rango alto:

- primo ordine di saldo – vi rientrano crediti dei dipendenti ed ex dipendenti scaduti prima dell'apertura della procedura fallimentare (cosi', tra l'altro, quelli relativi agli ultimi 3 salari corrisposti prima dell'apertura della procedura fallimentare);
- secondo ordine di saldo – vi rientrano tutti gli altri crediti verso il debitore, ad eccezzione di quelli che appartengono ai crediti di rango basso.

Un'importante novità introdotta con la novella del 2003 è rappresentata dallo status dei crediti dei dipendenti, il quale risulta peggiorato se confrontato con la normativa previgente. Mentre cioè in precedenza alcuni crediti dei dipendenti (tra i quali quelli relativi agli ultimi 3 salari percepiti) erano ricompresi nelle spese della procedura fallimentare, il che comportava una qualificazione dei dipendenti quali creditori della massa fallimentare, con la novella citata i dipendenti possono realizzare i loro diritti esclusivamente quali creditori fallimentari, e cioè attraverso gli ordini di saldo esposti.

Nei crediti di rango basso rientrano i cosidetti crediti secondari, come ad es. le spese che alcuni creditori affrontano a causa della partecipazione nella procedura fallimentare, interessi sui crediti dei creditori fallimentari dal momento dell'apertura della procedura fallimentare.

Nell'amministrare la massa fallimentare, il curatore fallimentare ha l'obbligo di prendere posesso e amministrare l'intero patrimonio che rientra nella massa fallimentare. Perciò, uno degli effetti legali dell'apertura della procedura fallimentare è l'estinzione di tutti i conti correnti del debitore ed il conseguente trasferimento del denaro sul nuovo conto. Se i creditori non deliberano di continurare l'attività del debitore, il giudice fallimentare sospenderà quest'ultima e, senza alcun differimento, procederà alla conversione in denaro di tutto il patrimonio del debitore fallito.

La procedura fallimentare viene chiusa a seguito della distribuzione finale del ricavato che il giudice fallimentare dispone con decreto.
Esiste anche la possibilità della sospensione della procedura fallimentare nel caso in cui si rilevi che la massa fallimentare non copre neanche le spese della procedura. In questo caso, tuttavia, il giudice fallimentare deve ottenere il preventivo parere dei creditori.

In ogni caso, sono i creditori ad esercitare un'influenza decisiva nel corso della procedura. I loro pareri ed indicazioni vengono infatti sempre presi in considerazione sia dal giudice fallimentare che dal curatore fallimentare, e la loro influenza giunge fino ad una possibile deroga delle norme in tema di conversione in denaro e spartizione della massa attiva fallimentare: i creditori possono infatti lasciare al debitore l'intero patrimonio o una sua parte per proseguire con l'attività e possono delibarare anche cambiamenti strategici, come ad es. un'eventuale joint venture del debitore fallitossi con un'altra società.

4 DIRITTO DEL LAVORO

Il diritto di lavoro rappresenta un insieme di disposizioni importanti per il funzionamento del sistema economico. Tali norme garantiscono una sicurezza sia per l'imprenditore sia per il lavoratore e nessun serio e valido programma economico imprenditoriale non può essere messo in opera se tali questioni non vengono prese in considerazione.

Di seguito saranno presentate le disposizioni della Legge sul lavoro *Zakon o radu* (Gazzetta ufficiale Narodne novine n. 142/03 – il testo riveduto)

a) Costituzione di un rapporto di lavoro

Le disposizioni in materia prevedono che il rapporto di lavoro venga costituito con un contratto.

Il contratto di lavoro dovrebbe essere stipulato in forma scritta. Nel caso in cui tale contratto non sia stato stipulato in forma scritta, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente una dichiarazione scritta in merito all'esistenza del contratto precedentemente stipulato, entro 15 giorni dall'inizio della prestazione di lavoro.

b) Elementi essenziali che il Contratto di lavoro deve contenere

La Legge prevede in maniera tassativa gli elementi che un contratto di lavoro deve contenere:

- le denominazione delle parti contraenti, la loro residenza o la sede;
- il luogo ove verrà svolto la prestazione di lavoro;
- le mansioni che verranno svolte dal lavoratore;
- la data d'inizio del rapporto di lavoro;
- la presunta durata del rapporto di lavoro, nel caso in cui lo stesso venga stipulato a tempo determinato;
- la durata delle ferie retribuite;
- i termini di preaviso in caso di licenziamento;
- la retribuzione, gli straordinari, le modalità e le date di pagamento;
- gli orari di lavoro.

c) La durata del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro di regola viene stipulato a tempo indeterminato, ma in via eccezionale può essere stipulato a tempo determinato, e specificatamente in caso di neccessità, di lavoro stagionale, di sostituzione provvisoria di un dipendente assente, di lavori temporanei dei quali il datore di lavoro ha estrema neccessità, di imbarco dell'equipaggio sulle navi, ed anche in altri casi previsti da leggi specifiche.

La scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato è stabilita con data certa, oppure menzionando un evento che chiuderà tale rapporto (ad. es. il rientro di un lavoratore dalla licenza per malattia)

La Legge sul lavoro prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato non possano durare più di 3 anni consecutivi, eccetto i casi di sostituzione del lavoratore temporraneamente assente.

d) Età minima per la stipula del contratto di lavoro

Non devono essere impiegate persone al di sotto dei 15 anni, ad eccezione di taluni casi espressamente previsti dalla Legge e previa approvazione dell'Ispettorato al lavoro.

e) Lavoro di prova
È possibile stipulare un contratto di lavoro per un periodo di prova, la cui durata è determinata dalla qualifica professionale, che in nessun caso può superare i 6 mesi.

f) L'orario di lavoro
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la Legge prevede due modalità di prestazione: il lavoro a tempo pieno e il lavoro part time.
Se la prestazione viene svolta in ambienti nocivi alla salute, i cui effetti non possono essere evitati neanche con l'uso di misure protettive, il legislatore ha previsto un orario ridotto.

Nei casi di forza maggiore, di aumento straordinario dell'entità del lavoro e in altri casi di assoluta necessità, su specifica richiesta del datore di lavoro, il dipendente presta servizio in forma di lavoro straordinario, per un massimo di 10 ore settimanali.
Il legislatore prevede altresì la possibilità di turnazione dell'orario di lavoro ove la natura del lavoro lo richieda.
L' orario a tempo pieno non deve superare le 40 ore di lavoro settimanali.

g) Riposi e licenze
Il dipendente ha diritto alle ferie ordinarie, che devono avere durata minima di 18 giorni lavorativi.
Il dipendente altresì ha diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi straordinari (matrimonio, nascita di figli, decesso del coniuge, figli o genitori, decesso dei genitori del coniuge, malattie gravi del coniuge, figli o genitori, trasloco, ecc) il numero massimo di giorni di permesso viene stabilito dal regolamento sul lavoro.
Il dipendente ha diritto ad un periodo di aspettativa della durata massima di 30 giorni in caso di cura dei familiari, cure mediche, ecc. In casi giustificati e qualora le condizioni di lavoro lo permettono, l'aspettativa può essere concessa anche per i periodi superiori ai 30 giorni.

h) La remunerazione
Le condizioni base in merito alla remunerazione del personale sono regolate dalla Legge sul Lavoro e per la maggior parte dei dipendenti, anche dai contratti collettivi di settore (per esempio settore del commercio, settore edile, industria tessie, agenzie di viaggi cantieri navali ecc.)
Le voci dello stipendio riportate in busta paga sono:

- lo stipendio base definito in classi a seconda della complessità del servizio/lavoro prestato;
- l'incentivo stabilito in base ai risultati conseguiti;
- retribuzione per l'anzianità di servizio;
- retribuzione a seconda delle condizioni di lavoro;

Retribuzione lorda minima al momento della stesura di questo manuale (aprile 2005) ammonta a 2.080,75 Kune.

i) L'estinzione del rapporto di lavoro

La Legge sul lavoro prevede tassativamente le condizioni per cui si estingue il rapporto di lavoro, e di seguito:

- il decesso del lavoratore;
- la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato;
- il compimento di 65 anno di eta' e 20 anni d' anzianita' di lavoro;
- la notifica dell' atto di pensionamento (passato in giudicato) per inabilità al lavoro;
- il compromesso stipulato fra datore di lavoro e lavoratore;
- il licenziamento;
- la delibera delle Autorità Gudiziarie competenti.

Dunque l'estinzione del rapporto di lavoro può avvenire a causa di atti amministrativi, giudiziari, circostanze biologiche, raggimento del consenso tra il datore di lavoro e lavoratore, ed il licenziamento come atto unilaterale presentato dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta, egli ha un termine di 15 giorni dalla data di notifica, per presentare ricorso allo stesso datore di lavoro, nel caso di risposta negativa o di assenza di una risposta da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un termine perentorio di 30 giorni dal licenziamento per presentare un'atto di citazione dinanzi il Tribunale competente.

Il licenziamento da parte del datore di lavoro può avvenire per una giusta causa.
In ogni caso, licenziamento è un'atto di natura strettamente formale, le cui condizioni, motivi e procedimento sono severamente previsti dalla legge.

La Legge sul lavoro prevede altresì che il datore di lavoro può per motivi disciplinari licenziare il lavoratore in via straordinaria che, a differenza di quella ordinaria, non prevede un termine di licenziamento ed un compenso di buonauscita, però tale licenziamento deve essere comunicato entro 15 giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha scoperto la circostanza in base alla quale e stata presa tale decisione.

l) Il compenso di buona uscita

In caso di estinzone di un rapporto di lavoro in via ordinaria, al lavoratore spetta il compenso di buonauscita il cui l'importo dipende dalla durata ininterrotta del rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, essendo fissata in 1/3 della paga media realizzata negli ultimi tre mesi di lavoro, per ogni anno di lavoro ininterrotto trascorso presso lo stesso datore di lavoro. Il lavoratore che presta il servizio per un periodo inferiore a 2 anni non ha diritto alla buonauscita.

m) La tutela di alcune categorie di lavoratori

Sia la Costituzione che la Legge sul lavoro prevedono una serie di categorie d'interesse sociale primario tra cui la maternità, l' infanzia e la gioventù, gli invalidi, i lavoratori provvisoriamente inabili, ecc. Ovviamente tali categorie hanno delle agevolazioni che tutelano la loro posizione specifica in confronto agli altri lavoratori.

n) Il divieto di discriminazione

La Legge sul lavoro comprende tutti gli standards moderni degli stati sviluppati. La disposizione introduttiva indica il divieto a qualsiasi discriminazione diretta o indiretta alle persone che cercano un impiego ovvero la discrimiazione razziale, in base al colore della pelle, sessuale, allo stato matrimoniale, agli obblighi famigliari, all'età, alla lingua, alla religione, alla posizione sociale, all'appartenenza o alla non appartenenza ad un partito politico, ad un sindacato e le difficoltà fisiche o mentali.

o) La tutela dell'intimità e della dignità dei lavoratori

La Legge sul lavoro prevede altresì che i dati personali dei lavoratori si possano raccogliere, elaborare, usare e consegnare a terze persone solamente se previsto dalla legge. In alcuni casi i dati raccolti si possono usare per la realizzazionne dei diritti e degli obblighi dal rapporto di lavoro.

Inoltre il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la dignità del lavoratore durante il servizio dovendogli assicurare le conndizioni di lavoro ove sono esclusi i disturbi di qualsiasi genere.

5 DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il concetto di proprietà intelettuale ha fatto il suo prepotente ingresso in Croazia con l'introduzione dell'economia di mercato agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, mettendo il legislatore di fronte al compito non da poco di regolare i rapporti legali a partire dal diritto d'autore fino alla difesa dei marchi e dei brevetti, difesa che rappresenta uno dei pilastri del capitalismo odierno.

In relazione ai fini di questa guida, l'accento doveroso sarà dato al diritto industriale propriamente detto ed in particolare alla normativa riguardante i marchi.
Soffermiamoci un momento sul concetto di diritto industriale e sullo sviluppo della normativa relativa nell'ambito del sistema legislativo croato.

La regolamentazione completa dei diritti e dei rapporti nell'ambito del diritto industriale si è avuta nel 1999, anno che rappresenta simbolicamente il punto di rottura con il vecchio Codice di Diritto Industriale, con i "resti del passato" ed un ingombrante numero di modifiche ed aggiunte, ed anno in cui si assiste anche all'entrata in vigore di 4 nuove e ben predisposte Leggi che trattano le seguenti tematiche:

1) Legge brevetti (GU 173/03)
2) Legge marchi (GU 173/03)
3) Legge sui modelli ornamentali (dal 2003 Legge sul *design* industriale – GU 173/03), e Legge sulle denominazioni d'origine dei prodotti e servizi (dal 2003 Legge sulle denominazioni d'origine controllata e garantita – GU 173/03).

Quanto siamo vicini alle regole dell'Occidente Europeo?
La risposta si ottiene attraverso l'analisi delle diverse convenzioni internazionali di cui è firmataria anche la Croazia e rilevando l'importanza particolare che viene data da un lato ai plurimi atti bilaterali e multilaterali e dall'altro lato all'Accordo di stabilizzazione ed associazione stipulato con l'UE, con il quale viene assicurata l'implementazione degli standard europei ed una prossimo immediato adeguamento di tutta la normativa commerciale croata alle previsioni dell'Accordo.
In modo particolare, il capitolo VI dell'Accordo regola l'armonizzazione delle norme in tema di concorrenza sul mercato; in base all'art.71 dell'Accordo, il completo processo di armonizzazione dovrà iniziare proprio con le materie della concorrenza, della proprietŕ intellettuale, del diritto commerciale, della difesa dei consumatori.

Da quanto precede emerge un forte impegno dei nostri organi istituzionali per un adeguamento più rapido ed efficiente agli standard occidentali, anche se questo compito si rivela complesso dato che ogni adeguamento implica anche un suo aspetto pratico per non parlare del c.d. "adeguamento psicologico" da parte degli operatori economici e di altri fattori di mercato, non dimenticando che si rende necessario uno "sforzo creativo" ancora maggiore da parte degli organi giudiziari nella formazione di orientamenti giurisprudenziali "certi".

A seguito della summenzionata riforma, le prime e più interessanti dispute legali sorte in materia di proprietà industriale hanno avuto ad oggetto l'usurpazione e la contraffazione di marchi. Perciò, in questa guida la maggior attenzione verrà rivolta al marchio ed alla sua difesa, data l'importanza dell'argomento per gli investitori stranieri che intendono in qualsiasi modo trasmettere la propria immagine aziendale attraverso la distribuzione/fornitura di prodotti e servizi marcati sul mercato croato.

Possiamo constatare senza tema di smentite che, al giorno d'oggi, i prodotti si vendono per la loro qualità, ma ancor di più grazie al marchio che li contraddistingue!

Date la globalizzazione del mercato odierno e la concorrenza in crescita in ogni parte del Mondo, le imprese concentrano particolare attenzione sulla difesa del marchio e, con esso, sulla loro immagine dalla quale dipende la realizzazione dei propri obiettivi strategici. Molti "turbamenti" per le multinazionali, in particolare, sono causati dall'usurpazione o dalla contraffazione di marchi dotati di rinomanza per prodotti e/o servizi di diffusione mondiale.
Viviamo nel Mondo dei segni distintivi e, perciò, l'importanza dell'introduzione di un marchio sul mercato diventa sempre più evidente e di questo sono assolutamente coscienti anche gli imprenditori croati.

Le fonti legislative principali concernenti i marchi, in Croazia, sono la Legge sui marchi e il Regolamento sui marchi; quest'ultimo contiene le norme attuatuve da utilizzare di fronte all'*Ente Nazionale per la Proprietà Intelettuale della Repubblica di Croazia* (di seguito: "Ente").
Prendiamo adesso in considerazione le norme più importanti della Legge sui marchi.

Prima di tutto, cosa si intende per marchio? Può essere registrato come marchio qualsiasi segno distintivo rappresentabile graficamente ed in particolare: le parole, inclusi nomi propri, i loghi ed i disegni, le lettere, i numeri, le forme dei prodotti o il loro packaging, i colori, come pure combinazioni dei segni sopra elencati purché sia verificato il presupposto che si rivelino adeguati allo scopo di contraddistinguere il prodotto o il servizio di un'imprenditore dal prodotto o dal servizio di un imprenditore.

Usando il termine "imprenditore", intendiamo riferirci tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche rientranti nelle definizioni forniteci dalle regole di diritto commerciale.

La registrazione del marchio presso l'Ente interviene in un momento successivo alla presentazione della domanda. Il momento del deposito, tuttavia, segna la data da cui inizia il proprio diritto di priorità nei confronti dei terzi. Perchè si giunga alla registrazione vera e propria, invece, è necessario il decorrere di importanti termini previsti dalla legge.
Infatti, l'*iter* procedurale prevede che, avendo depositato la domanda, se l'Ente non riscontra ostacoli legali alla registrazione (come, ad esempio, se si tratta di segni che sono in contrasto con l'ordine pubblico o con il buon costume; se si tratta di segni volgarizzati; se il segno viola preesistenti diritti come quello al proprio nome, quello sulla propria immagine, eventuali diritti d'autore sorti precedentemente alla data del deposito o altri diritti di proprietà industriale anteriori) e se viene pagata la tassa prevista per la pubblicazione, i dati della domanda vengono pubblicati nella *Gazzetta croata della Proprietà Intelettuale* (di seguito: "Gazzetta").

Il momento di pubblicazione sulla Gazzetta è importante permettere alle persone interessate di presentare opposizione al fine di contrastare il rilascio dell'attestato di registrazione di marchio a favore del richiedente. L'opposizione può essere presentata nel termine di 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda sulla Gazzetta. In seguito, l'Ente deve consentire al depositante di replicare all'obiezione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'opposizione.

Trascorsi i termini di cui sopra, l'Ente prosegue con l'iscrizione del marchio nell'apposito registro e pubblica i dati relativi al marchio sulla Gazzetta entro il termine massimo di 3 mesi dalla data dell'iscrizione del marchio nel registro.

Avendo descritto i termini che scandiscono i tempi del processo di registrazione del marchio, facciamo un passo indietro al momento della domanda di marchio in cui si condensano alcuni importanti elementi normativi:

- domanda multipla – con un singola domanda èìpossibile richiedere il deposito di più segni da registrare come marchi;
- classificazione – i prodotti e/o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio sono classificati in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi definita dall'Accordo di Nizza.

priorità unionista – dal momento che la Croazia è un membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale come pure della *WTO*, viene facilitata la concessione della protezione per quei richiedenti che precedentemente abbiano presentato la domanda in qualche altro Stato membro delle organizzazioni internazionali testé elencate; nel caso di specie, i richiedenti possono – al momento del deposito per lo stesso marchio in Croazia – domandare che venga considerata valida anche per la Croazia la data del deposito fatto all'Estero, a condizione che la corrispondente domanda in Croazia venga presentata nel termine di 6 mesi dalla prima richiesta per il medesimo marchio (nell'ambito territoriale dell'Unione di Parigi).

Le stesse regole vengono applicate anche per i richiedenti che abbiano esposto i propri prodotti e/o servizi ad una fiera in Croazia, riconosciuta a livello internazionale o in qualche Stato membro della Convenzione d'Unione di Parigi o della *WTO*.
Dato il sempre più evidente internazionalizzarsi ed intensificarsi degli scambi commerciali, in particolar modo durante il XX.secolo, e specialmente attraverso diverse forme di distribuzione, *franchising*, trasferimento tecnologico e di *know-how*, sono sorti la necessità sempre più manifesta di poter trasferire liberamente i diritti sui marchi e, di pari passo, il sempre più pressante bisogno di protezione legale degli stessi.

Il trasferimento di diritti aventi ad oggetto il marchio è possibile in base a due tipologie contrattuali:
contratto di cessione del marchio – permette al titolare del diritto sul marchio la cessione dello stesso ad altre persone in relazione a tutti o anche solo ad alcuni prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato; il contratto verrà iscritto nel registro dell'Ente dietro specifica istanza debitamente presentata da una delle parti;
contratto di licenza del marchio – è più frequente nella prassi dato che, in relazione al marchio, il diritto di sfruttamento economico dello stesso è più importante del diritto di proprietà sul medesimo; in aggiunta, i contratti di licenza permettono la realizzazione di guadagni ulteriori mediante la riscossione di percentuali “a scalare” sulle *royalties* pagate dai sublicenziatari ai licenziatari “precedenti”, dal che deriva la necessità di seguire dal punto di vista giuridico la dinamica dei rapporti economico/imprenditoriali nelle complessive attività commerciali collegate al marchio.

La licenza può essere esclusiva o non-esclusiva; la presunzione legale è per la non esclusività. Anche questo tipo di contratto viene iscritto nel registro presso l'Ente dietro specifica istanza debitamente presentata da una delle parti.

Data l'importanza di assicurare il corretto svolgimento dei rapporti economico-commerciali e il conseguente potenziamento degli strumenti per ottenere ingiunzioni di pagamento (con la dichiarata finalità di fornire la massima soddisfazione alla parte creditrice), il Legislatore ha previsto la possibilità che il marchio venga offerto in pegno o venga pignorato. Tali “vincoli” hanno conseguenze possono essere opposti ai terzi solo se iscritti nel registro dell'Ente a seguito di specifica istanza debitamente presentata da una delle parti.

Il periodo di protezione del marchio registrato è di 10 anni dalla data di deposito. Salvo ipotesi di decadenza o nullità sopravvenute, la registrazione può essere rinnovata un numero indefinito di volte.

La legge prevede la possibilità di decadenza del marchio il che assicura ulteriormente l'elasticità nei cosidetti "rapporti giuridici effettivi"; per essere più precisi, la non utilizzazione del marchio – vale a dire la sua registrazione puramente formale - danneggia i rapporti economici quotidiani e quegli operatori pragmatici e creativi che attivamente promuovono i loro prodotti e/o servizi facendo uso di marchi.
Così, il diritto sul marchio può decadere se, per un periodo continuativo di 5 anni,
non sia stato realmente utilizzato sul territorio croato per promuovere i beni e/o servizi per i quali è stato registrato, e non sussistano valide ragioni per giustificare tale mancato uso.
Oltre ai marchi "individuali" è prevista anche la registrazione dei c.d. marchi collettivi, i quali costituiscono un tipo particolare di marchio registrato da una persona giuridica affinché diverse altre persone giuridiche autonome possano utilizzarlo ove soddisfatte certe condizioni.

Altra novità della Legge è dato dai c.d. marchi "di garanzia" i quali sono destinati a garantire ed identificare la qualità, la provenienza, il modo di produzione o altre caratteristiche comuni dei prodotti e/o servizi degli imprenditori che soddisfano le condizioni poste da un determinato "capitolato di produzione" pubblico redatto da un certo consorzio (il più delle volte col controllo dello Stato). Il tipico marchio di garanzia è la sigla *"ISO"* (standard internazionale della qualità). Per maggiore chiarezza, va fatto rilevare che tutti i marchi di garanzia sono anche necessariamente marchi collettivi, mentre i marchi collettivi possono anche non essere marchi di garanzia, dato che solo questi ultimi danno indicazioni e garanzie (appunto) sulla qualita' e l'origine dei prodotti e/o servizi marcati.
Infine, è importante sottolineare la possibilità di presentare la domanda di registrazione di un marchio internazionale attraverso la presentazione di apposita richiesta all'Ente croato (ove la domanda di marchio nazionale croato sia alla base dell'estensione internazionale) e, comunque, la possibilità di inserire la Croazia come *"target"* di una domanda internazionale presentata altrove sulla scorta delle norme dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo. Si tratta di un'ulteriore, chiara prova dell'armonizzazione del sistema normativo croato rispetto agli standard internazionali.

Raccomandiamo di richiedere, prima del deposito di ogni domanda di registrazione di marchio, la ricerca di anteriorità per il territorio croato da parte dell'Ente.
Diamo alcuni brevi cenni in merito alle disposizioni collegate alla Legge brevetti, la quale, com'e' stato già indicato, rappresenta insieme alla Legge marchi, il pilastro della proprietà industriale. Per quello che riguarda l'armonizzazione del diritto sui brevetti con la normativa in vigore nel resto d'Europa, va rilevata l'importanza del fatto che il Governo croato è fimatario dell'Accordo con l'Organizzazione Europea sui Brevetti e perciò anche la Legge brevetti croata consente un'importante facoltà: quella di richiedere la registrazione del c.d. brevetto europeo. L'accento è doveroso ove si consideri che all'investitore straniero è concessa la rimarchevole possibilità di ottenere l'agevole estensione di un brevetto già registrato in uno o più degli Stati aderenti all'Accordo, attraverso procedure presso l'Ente in Croazia assai più spedite rispetto a quelle previste per un brevetto nazionale. Riassumendo, la Legge prevede che una domanda di brevetto europeo, concesso sulla base delle norme del summenzionato accordo, possa venire esteso al territorio croato – a seguito di richiesta di che effettua il deposito – senza andare incontro a complicazioni particolari.

Ora, ci soffermeremo in modo succinto sul concetto di brevetto. Col brevetto, secondo la Legge, viene garantito al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'invenzione.
Il brevetto può essere riconosciuto in ogni settore della tecnica se:
a nuovo – l'invenzione è nuova se non è ricompresa nello stato dell'arte e della tecnica, il che vuol dire non che non è mai stata descritta al pubblico, per iscritto o oralmente, o utilizzata in qualsiasi altra maniera idonea a renderla "accessibile" ai terzi prima della presentazione della richiesta per presentata per ottenere la registrazione; dotato di adeguato livello inventivo – l'invenzione ha il livello d'inventiva richiesto dalla legge, se per una persona esperta del settore non risulta – in modo ovvio – come realizzarla muovendo dallo stato della tecnica; utile (applicabile industrialmente) – cioè se l'invenzione può essere (utilmente) applicata ad un qualsiasi settore industriale, includendo anche quello agricolo.

Come sempre, esistono delle eccezioni e così la Legge individua i casi in cui le invenzioni non possono essere brevettate:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; creazioni estetiche;
- regole, indicazioni e metodi per eseguire attività mentali, giochi o per realizzare degli affari;
- presentazioni d'informazioni;
- programmi per computer.

Del resto, trovati che vengono considerati invenzioni a cui, però, la Legge non garantisce la brevettabilità sono trovati la cui utilizzazione esploatazione commerciale sarebbe contraria all'ordine pubblico o alla morale (ad esempio, processi di clonazione umana, uso dell'embrione umano per fini industriali o commerciali, ecc.).
Come per i marchi, la protezione brevettuale viene richiesta presso l'Ente che fa proseguire con la procedura con la pubblicazione della domanda (se, naturalmente, sono soddisfatte le condizioni per la pubblicazione) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ente nel termine di 18 mesi dalla data del deposito, vale a dire dalla data del diritto di priorità concesso, con il che la domanda diventa accessibile al pubblico.
Per quanto riguarda il momento del deposito, bisogna differenziare:
il brevetto propriamente detto – la domanda di registrazione attraverso la disamina completa dei moduli e documenti depositati e il brevetto "consensuale" – la domanda di registrazione attraverso la disamina sommaria dei moduli e documenti deposita; in tal caso l'Ente pubblica la richiesta dopo soli 3 mesi dalla data del deposito.

Un elemento da sottolineare è che le persone straniere sia fisiche che giuridiche, se non hanno una sede o residenza sul territorio della Repubblica di Croazia, devono essere rappresentate nelle procedure di fronte all'Ente da un rappresentante iscritto all'apposito Albo dei rappresentanti abilitati presso l'Ente.
Che durata ha un brevetto per invenzione industriale?
Di nuovo, bisogna differenziare il brevetto propriamente detto dal brevetto "consensuale": per il primo è prevista una protezione della durata di 20 anni, mentre per il secondo la protezione è di 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Il Legislatore, come per il marchio, chiaramente sanziona il mancato utilizzo del brevetto. Nel caso delle invenzioni industriali, tale sanzione si può concretizzare nella concessione di licenze forzate: il Tribunale competente, in Croazia, nel caso di mancato utilizzo del brevetto, può concedere una licenza forzata a qualsiasi persona che presenti la richiesta per tale licenza oppure al Governo croato, se il titolare non ha sfruttato il brevetto per un periodo di 4 o più anni dalla data del deposito o per un periodo di almeno 3 anni dopo la concessione del brevetto.

6 LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

La Legge sull'immigrazione - *«Zakon o strancima»* regola le questioni inerenti alle condizioni d'ingresso, gli spostamenti, il soggiorno ed il lavoro degli stranieri nella Repubblica Croata.

a) Documenti di viaggio

La Legge sull'immigrazione stabilisce che i documenti di viaggio possono essere sia i documenti da viaggio stranieri (quali il passaporto personale o famigliare, il passaporto collettivo, il passaporto diplomatico, il passaporto ufficiale, il libretto marittimo, il libretto dell'armatore e quei documenti da viaggio riconosciuti dalle convenzioni internazionali), sia quei documenti di viaggio che vengono rilasciati agli stranieri (quali il documento da viaggio per gli esuli, quello per le persone senza cittadinanza e il foglio da viaggio per gli stranieri).

b) I visti

Conformemente a quanto stabilito dalla legge, il visto rappresenta il permesso d'ingresso, di soggiorno o di transito sul territorio della Repubblica Croata. Tuttavia per i cittadini dei seguenti Stati non occorre il visto d'ingresso nella RC nel caso in cui il soggiorno non supera i novanta giorni, essi sono: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Brunei, Bulgaria, Cipro, Repubblica Cecca, Cile, Danimarca, Ecvador, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Grecia, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Giappone, Canada, Corea, Costarica, Latvia, Lichtenstein, Lussemburgo, Ungheria, Macedonia, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nikaragua, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Germania, Panama, Paragvai, Polonia, Portogallo, Romania, El Salvador, San Marino, Singapore, U.S.A., Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Italia, Turchia, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Uruguai, Vaticano, Venezuela.

Per i cittadini degli altri Paesi, la richiesta del visto d'ingresso deve essere presentata presso le missioni diplomatiche o all'ufficio consolare della Repubblica Croata del loro Paese d'origine.

É da notarsi che in Croazia il visto d'ingresso non permette di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il visto d'ingresso viene rilasciato allo straniero che sia in possesso di un passaporto valido e la cui scadenza non superi i tre mesi a far tempo dalla data della richiesta. I visti sono così classificati:

- visto turistico
- visto di transito
- visto di transito aereo
- visti di gruppo
- visto diplomatico
- visto ufficiale

Il visto d'ingresso (viaggio) viene rilasciato per uno o più ingressi sul territorio della Repubblica Croata in forma di visto turistico o visto d'affari, è personale, (o per altri viaggi), e ha la validità di un anno.

É importante sottolineare che tanto nel caso di soggiorno ininterotto tanto nel caso di più soggiorni consecutivi, il periodo totale di permanenza sul territorio croato dello straniero munito di visto d'ingresso non può comunque essere superiore a novanta giorni nell'arco di sei mesi, i quali ultimi decorrono dal primo ingresso nella Repubblica Croata.

c) Il Soggiorno degli stranieri

Il legislatore classifica tre tipi di soggiorno: il soggiorno fino a novanta giorni, di cui si è appena parlato, il soggiorno provvisorio e il soggiorno permanente.

d) Soggiorno provvisorio

Lo straniero che intende soggiornare in Croazia per un periodo più lungo di novanta giorni o per motivi non previsti dal visto (ingresso-viaggio) deve chiedere il permesso di soggiorno provvisorio; quest'ultimo deve altresì richiedersi quando lo straniero, che pur non necessita del visto, intende soggiornare per più di novanta giorni per motivi di lavoro, di studio, di ricongiungimento familiare, o per gli altri motivi indicati dalla legge o da accordi internazionali nonchè quando soggiorna più di trenta giorni e svolge i lavori di cui all' articolo 95 della Legge sugli stranieri (NN 109/03).

Il permesso per il primo soggiorno prolungato viene rilasciato per un periodo di validità di un anno e può essere prolungato per un massimo di due anni. Il permesso viene rilasciato nel libretto di viaggio dello straniero, la cui validità supera di almeno tre mesi lo stesso permesso.

Il soggiorno provvisorio viene altresì concesso allo straniero in presenza delle seguenti condizioni: quando possiede mezzi di sostentamento, un'abitazione, e l'assicurazione sanitaria, nel qual caso non vi sono gli ostacoli di cui all'Art. 45 della Legge sugli stranieri (quali la lesione del sistema giuridico della RC, il soggiorno differente allo scopo del permesso e il lavoro nella RC senza permesso di lavoro o visto di lavoro), e quando allega le prove che giustificano il suo soggiorno provvisorio.

Insieme alla richiesta di permesso lo straniero ha l'obbligo di presentare il certificato che attesta che nello Stato di cittadinanza o nello Stato che gli ha rilasciato il permesso di soggiorno permanente non ha precedenti penali.

e) Soggiorno permanente

Il permesso di soggiorno permanente nella RC viene rilasciato allo straniero che alla data di presentazione della richiesta per il soggiorno permanente vanta un periodo di soggiorno ininterotto di almeno 5 anni, purchè munito di soggiorno provvisorio o purchè sposato con un cittadino croato o con uno straniero con permesso di soggiorno permanente.

f) Soggiorno e residenza dello straniero

In base alla definizione della legge, il soggiorno è considerato il luogo ove lo straniero soggiorna fino a novanta giorni e come tale è definito provvisorio, mentre la residenza è il luogo ove lo straniero con il permesso di soggiorno permanente soggiorna con l'intenzione di viverci stabilmente.

è importante segnalare che lo straniero che si trova in soggiorno provvisorio nella RC ha l'obbligo di dichiarare il luogo del soggiorno e il cambiamento dell'indirizzo all'organo competente entro tre giorni dalla data di entrata nella RC o dalla data di cambiamento del posto di abitazione. Lo straniero ha altresĕ l'obbligo denunciare prima della sua partenza l'uscita dal luogo di soggiorno o di residenza.

Quando lo straniero entra nella RC e si reca in un albergo, l'albergatore ha l' obbligo di denunciarne il soggiorno entro il termine di 12 ore dal suo arrivo, altrimenti, quando lo straniero alloggia presso privati, amici o parenti, egli stesso ha l'obbligo denunciare il suo soggiorno entro il termine di 24 ore dall'entrata nella RC, e tale obbligo può essere adempiuto o attraverso la notifica in Questura oppure tramite l' associazione turistica del luogo in cui soggiorna.

g) Lavoro degli stranieri nella Repubblica Crota

Gli stranieri possono lavorare in Croazia sulla base del permesso di lavoro o del permesso d'affari.

h) Permesso di lavoro

Il governo della Repubblica Croata, nel perseguimento della sua politica d'immigrazione e nel rispetto della situazione sul mercato, stabilisce ogni anno il numero dei permessi di lavoro che possono venire rilasciati nel corso dell'anno solare. In tale occasione il governo stabilisce anche il numero dei permessi di lavoro per ciascuna attività lavorativa e suddivide territorialmente i permessi di lavoro.

Nelle quote così stabilite non rientrano: i lavoratori stranieri e i membri delle loro famiglie che nella RC hanno costituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a condizione di reciprocità; i lavoratori stranieri ed ai membri delle loro famiglie il cui stato è contemplato dall' Accordo di Stabilizzazione e di Collegamento tra la Comunità Europea e la RC; gli stranieri che occupano le posizioni apicali nelle societŕ commerciali o le rappresentanze di società commerciali straniere; gli stranieri che si trovano in trasferta per conto di una società commerciale; i professori e gli insegnanti che insegnano la lingua delle minoranze nazionali; gli stranieri la cui condizione è regolata da convenzioni internazionali; gli sportivi professionisti; il coniuge e la relativa prole degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno permanente nella RC.

Su richiesta della persona giuridica o fisica presso cui sono impiegati gli stranieri, viene rilasciato entro quindici giorni dalla data della richiesta il permesso di lavoro da parte dell' organo competente, che si determina con riferimento alla sede del datore di lavoro.
Insieme alla richiesta per il rilascio del permesso di lavoro, il datore di lavoro deve allegare: i dati personali dello straniero, i riferimenti relativi alla sua attività, al tipo di lavoro e alle condizioni di lavoro applicate.

Deve inoltre essere fornita la prova dell' esistenza della società commerciale, o di un ufficio di rappresentanza della società estera o dell'attività artigianale nella RC, nonchè deve darsi la prova del regolare pagamento degli obblighi fiscali e contributivi.

Come pure è richiesta l'allegazione dei motivi che giustificano l'impiego di un cittadino straniero. Nel caso in cui l'organo competente (di regola la stazione di polizia o la direzione di polizia) decreta il rilascio del permesso di lavoro per la durata massima di due anni, il datore di lavoro ha l'obbligo, prima che lo straniero inizi a lavorare e non oltre quindici giorni dalla data di emissione del permesso di lavoro, di stipulare il contratto di lavoro in forma scritta e di trasmetterlo allo stesso organo competente entro il termine di otto giorni dalla stipulazione.

Il datore di lavoro ha la facoltà richiedere all'organo competente, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza, una proroga del permesso di lavoro.

Se si applica la normativa del soggiorno provvisorio, non necessitano del permesso di lavoro le seguenti categorie di stranieri: il personale in posizione apicale nelle società commerciali in base all'Accordo di Stabilizzazione e di Collegamento tra la Comunità Europea e la RC; i soci, i procuratori, i membri dell'amministrazione e del comitato di sorveglianza della società commerciale, se l'attività da questi svolta non assume i caratteri propri del rapporto di lavoro e non è superiore a tre mesi nel corso di un anno; i professori universitari che sono stati invitati dalle università della RC come relatori o scienziati in perfezionamento; il personale amministrativo, gli esperti, gli insegnanti e i relatori degli istituti stranieri di cultura e di educazione nell'ambito delle attività di collaborazione culturale ed educativa; i dipendenti militari e civili che lavorano secondo il Contratto di collaborazione con il governo della RC; i membri delle missioni scientifiche internazionali che svolgono nella RC lavori di ricerca su permesso del governo; i giornalisti stranieri accreditati nella RC o i relatori di media stranieri; i rappresentanti delle comunità religiose che svolgono esclusivamente attività di carattere religioso; gli artisti e il personale tecnico di spettacoli di cultura che per tale motivo non soggiornano nella RC oltre 30 giorni consecutivi o comunque non più di tre mesi all'anno; gli stranieri che collaborano con il governo in attività inerenti la difesa o il perfezionamento professionale; il coniuge straniero e i figli di cittadini

croati che soggiornano nella RC; gli sportivi per la partecipazione a gare sportive e a tornei di scacchi; gli esperti nelle attività culturali, nella libristica ed nell'archivistica il cui soggiorno in Croazia non supera i 30 giorni; gli stranieri che sono stati inviati da un datore di lavoro straniero al fine di curare la formazione professionale dei lavoratori dipendenti nella RC per un periodo non superiore ai tre mesi consecutivi; gli stranieri ai quali è stato riconosciuto il soggiorno provvisorio presso il datore di lavoro della RC per conseguire un'abilitazione professionale che non supera i tre mesi; gli stranieri che svolgono lavori di fornitura, montaggio ed il servizio di macchinari ed equipaggiamento, purchè l'attività richiesta non supera trenta giorni consecutivi, oppure i tre mesi nell-arco di un anno; gli stranieri che partecipano alle fiere o alle mostre nelle quali è presente il loro datore di lavoro; gli stranieri che partecipano ad incontri professionali o seminari; gli stranieri dipendenti di circhi e parchi di divertimento, che nella RC non soggiornano oltre i tre mesi consecutivi; le persone alle quali è stato riconosciuto lo status di asilo; gli stranieri muniti di permesso di soggiorno permanente; gli stranieri che, godendo dello status di alunno regolare o studente, svolgono lavori di carattere provvisorio per il tramite di mediatori autorizzati.

i) Permesso d' affari

Il permesso d'affari viene rilasciato allo straniero che svolge un'attività artigianale registrata o esercita la professione di libero professionista per conto di una società commerciale o di persona giuridica di cui possiede la quota di maggioranza, come pure allo straniero che presta tali attività per conto di un datore di lavoro straniero ed adempie alle altre condizioni previste per il soggiorno provvisorio.

Il permesso d'affari viene rilasciato dall'organo competente, determinato in ragione del luogo di soggiorno dello straniero, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e prima del suo rilascio lo straniero non può iniziare l'attività lavorativa. In via d'eccezione la richiesta per l'emanazione del permesso d'affari può venire presentata presso la missione diplomatica o presso la rappresentanza consolare croata del Paese d'origine dello straniero.

Il permesso d'affari può venire rilasciaito per un periodo massimo di due anni con possibilità di rinnovo, che può essere richiesto almeno 30 giorni prima la data di scadenza del permesso d'affari.

7 DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI

Uno dei più importanti rami del diritto civile, con il quale gli investitori stranieri sicuramente dovranno interfacciarsi, è il diritto delle obbligazioni.
La materia è regolata dalla Legge sulle obbligazioni, la quale è suddivisa in due parti: la parte generale in cui sono previsti i principi generali dei rapporti obbligazionari, e la seconda parte concernente i rapporti contrattuali ed altri rapporti obbligazionari disciplinanti il traffico di beni e servizi.

Data la complessità delle regole e considerati in special modo i diversi cambiamenti intercorsi negli anni, unitamente al fatto che la Croazia si è impegnata ad armonizzare ed implementare la regolamentazione Europea nella legislazione Croata, il Parlamento Croato ha approvato il 25 Febbraio 2005 la nuova Legge sulle obbligazioni (GU 35/05), la quale entrerà in vigore il 01/01/2006, ad eccezione delle regole riguardanti i tassi degli interessi contrattuali e legali, che entreranno in vigore il 01/08/2008.

Nella presente pubblicazione, data la complessità della materia, illustriamo soltanto la struttura e il contenuto del diritto obbligazionario quali elementi guida per l'investitore straniero.
La Legge è suddivisa in 3 parti:

- Parte prima – parte generale, suddivisa in 7 capitoli: I) Principi generali; II) Soggetti del rapporto obbligazionario; III) Momento in cui sorge l'obbligazione; IV) Categorie di obbligazioni; V) Effetti delle obbligazioni; VI) Cambiamenti nei rapporti obbligazionari; VII) Estinzione delle obbligazioni;
- Parte seconda – parte speciale, suddivisa in due capitoli: VIII) Rapporti obbligazionari contrattuali (regole generali contrattualistiche, stipulazione, rappresentazione, interpretazione, nullità, effetti e regolamentazione relativa a 35 tipi di contratti) e IX) Rapporti extracontrattuali (cagionamento di eventuali danni, acquisto senza titolo, gestione non autorizzata, promessa pubblica di premio e carte valori);
- Parte terza – regole transitorie e finali, con le quali si definiscono il campo di applicazione della Legge, la perdita di efficacia delle norme sinora in vigore e l'entrata in vigore della nuova Legge.

8 DELIBAZIONE ED ESECUZIONE (FORZATA) DELLE SENTENZE STRANIERE

Il risultato più frequente dei diversi processi giudiziari nei quali le parti realizzano i propri interessi giuridici è la sentenza, la quale produce effetti determinati: l'efficacia e l'esecuzione (forzata). Molto spesso l'efficacia delle sentenze è limitata territorialmente entro i confini dello stato nel quale il tribunale l'ha emesso.
Per evitare di dover ripetere lo svolgimento di uno stesso processo in un altro stato esiste l'istituto legale della delibazione ed esecuzione (forzata) delle sentenze straniere, noto e usato anche nella repubblica di Croazia. Lo stesso istituto riguarda pure l'eventuale conciliazione giudiziale, la quale sostituisce la sentenza degli organi competenti e ha efficacia di atto esecutivo, a patto che sia stata precedentemente omologata dallo stato di fronte ai cui organi è stata conclusa.

Non solo la sentenza straniera è parificata alla sentenza emessa dal tribunale della Repubblica di Croazia attraverso un provvedimento del tribunale della Repubblica di Croazia, ma anche il lodo arbitrale straniero è parificato ad una sentenza interna solo se viene riconosciuto con provvedimento del tribunale della repubblica di Croazia. Il provvedimento di un'altro organo che abbia la stessa efficacia della sentenza o del lodo arbitrale nello Stato nel quale è stato emanato e con il quale sono regolati diritti individuali (ogni persona che ne abbia interesse è autorizzata a richiedere la delibazione della sentenza del tribunale straniero nelle materie che si riferiscono a diritti individuali e status), familiari, relativi alla proprietà di beni ed altri rapporti materiali e giuridici che presentano connotazione internazionale.

Colui che presenta istanza per la delibazione della sentenza, deve, unitamente ad essa, presentare pure l'attestazione del tribunale straniero competente/altro organo in merito alla validità legale della sentenza secondo il diritto dello stato nello quale è stata emessa, affinché possa essere approvata la sentenza straniera (per l'esecuzione di tale sentenza è necessario presentare, oltre che la suddetta attestazione, anche l'attestazione d'esecuzione di tale sentenza in conformità al diritto dello stato nello quale è stata emessa).

Il tribunale della Repubblica di Croazia respingerà l'istanza di delibazione della sentenza straniera se, su eccezione della persona contro la quale è stata emessa, dalla sentenza risulta che tale persona non ha potuto partecipare al giudizio a causa di irregolarità in esso occorse e, in particolare, nel caso in cui l'atto di citazione, l'accusa ed il decreto che hanno dato inizio al processo non siano stati a lui notificati personalmente, oppure la notifica di tali atti non è stata effettuata, a meno che tale soggetto non abbia partecipato all'udienza svoltasi presso il tribunale di prima istanza.

La sentenza straniera non verrà delibata nei casi seguenti:

- se rispetto alla materia in questione è prevista la competenza del tribunale o di un altro organo della Repubblica di Croazia; tuttavia, nel caso in cui il convenuto richieda l'approvazione della sentenza straniera emessa in una causa matrimoniale oppure tale approvazione sia richiesta dall'attore senza che il convenuto si opponga, in tal caso la competenza del tribunale della Repubblica di Croazia non osta all'approvazione della sentenza straniera;
- nel caso in cui, nella stessa materia, il tribunale oppure un altro organo competente della repubblica di Croazia ha emesso sentenza passata in giudicato;

- nel caso in cui nella repubblica di Croazia sia stata delibata un'altra sentenza straniera emessa nella stessa materia;
- nel caso in cui la sentenza straniera sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento di Stato sanciti dalla Costituzione della repubblica di Croazia;
- nel caso in cui non sia prevista la condizione di reciprocità per il riconoscimento nello stato estero delle sentenze emesse dai tribunali o da altri organi competenti della repubblica di Croazia.

L'esistenza della condizione di reciprocità si presume finché non sia dimostrato il contrario, e nel caso di dubbio sulla sua esistenza, il chiarimento verrà fornito dal Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia.
Nel caso in cui sia pendente di fronte al tribunale della Repubblica di Croazia una causa avente lo stesso oggetto e identiche parti rispetto a quello straniero, il tribunale provvede alla sospensione della delibazione della sentenza straniera, fino alla definizione del giudizio interno.

Il lodo arbitrale straniero, cioè quello che non è stato emesso nella Repubblica di Croazia, si considera provvedimento promanante dallo stato nel quale è stato emesso. Lo stesso vale altresì per il provvedimento che è stato emesso nella repubblica di Croazia ma per la sua emissione sono state applicate le regole processuali del diritto straniero, e ciò non è contrario a norme imperative della Repubblica di Croazia.

La parte che richiede la delibazione e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero deve presentare la relativa richiesta, e, unitamente ad essa, l'originale del lodo arbitrale oppure la sua copia autenticata e l'originale del contratto di arbitrato oppure la sua copia autenticata.

La delibazione e l'esecuzione del lodo verrà respinta nel caso in cui, ai sensi della legislazione della Repubblica di Croazia l'oggetto della causa non può essere compromesso in arbitri, nel caso in cui esista la competenza esclusiva del tribunale o di un'altro organo della Repubblica di Croazia, nel caso in cui si constati che la delibazione o l'esecuzione del lodo sarebbe contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento di Stato sanciti dalla Costituzione della repubblica di Croazia, nel caso in cui non sussista la condizione di reciprocità rispetto al Paese che ha emesso la sentenza di cui si chiede la delibazione e/o esecuzione, se il contratto d'arbitrato non è stipulato in forma scritta, cioè tramite scambio di scritti, telegrammi e messaggi telescriventi o, nel caso in cui non fosse legalmente valido, se la parte contro la quale si richiede l'approvazione e l'esecuzione della sentenza straniera non è stata regolarmente informata in merito alla nomina dell'arbitro o in merito al procedimento arbitrale, o se, per qualsivoglia causa, le è stato impedito l'esercizio dei propri diritti nel processo, se la formazione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale si sia svolto in violazione delle disposizioni del contratto arbitrale, se il collegio arbitrale ha ecceduto i limiti della propria competenza determinata con il contratto d'arbitrato, se il lodo non è diventato definitivo ed esecutivo per le parti oppure se il lodo è stato annullato o sospeso da parte dell'organo competente dello stato nel quale è stato emesso o dello stato in base alla cui legge e' stato emesso.

Il tribunale può rinviare la decisione in merito alla richiesta di delibazione ed esecuzione della sentenza, se richiesto da parte del creditore o del debitore, nel caso in cui sia iniziato il procedimento per l'annullamento o per la sospensione del lodo arbitrale straniero di fronte all'organo citato. Il tribunale può subordinare l'emissione di tale provvedimento alla prestazione da parte del debitore di una congrua cauzione.

Per il procedimento di delibazione e di esecuzione delle sentenze straniere e dei lodi arbitrali è territorialmente competente il tribunale nella cui circoscrizione la sentenza deve essere eseguita.
Le parti possono presentare ricorso contro la delibera di delibazione della sentenza straniera, cioè contro l'esecuzione, nel termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione. Su tale ricorso decide il tribunale di seconda istanza.

Nel caso in cui non venga emessa una sentenza particolare per la delibazione della sentenza straniera, ogni tribunale può decidere basandosi su di una sentenza precedente, ma in tal caso tale decisione avrà effetto soltanto in tale procedimento.
In conclusione, bisogna accertare che si tratta di un processo particolare che necessita di determinate formalità, spese e tempi.
In questo senso, consigliamo di iniziare i processi volti ad ottenere l'esecuzione delle sentenze straniere nella Repubblica di Croazia subito avanti al tribunale o ad altro organo competente della Repubblica di Croazia, al fine di evitare di dover eseguire nuovamente le formalità necessarie con inutile spreco di tempo.

9 TUTELA DELLA CONCORRENZA

Nelle moderne economie di mercato l'importanza legata alla normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato rappresenta uno snodo cruciale nella regolazione dei rapporti tra quei soggetti che quotidianamente competono, operando commercialmente sul mercato.
L'ingresso nell'Unione europea impone con forza anche alla Croazia un serio e preciso approccio alla problematica di cui si tratta, esigenza testimoniata peraltro dalla situazione attuale caratterizzata da un gran numero di controversie pendenti presso le Corti croate, aventi ad oggetto episodi di violazione della normativa sulla concorrenza.
In tale ottica, il Parlamento croato nel 2003 ha emanato la Legge sulla tutela della concorrenza e del mercato (GU 122/03), la quale prevede un sistema di misure a tutela della concorrenza e l'istituzione di un'autorità con profili di competenza virati all'implementazione pratica della normativa – l'Agenzia per la Tutela della Concorrenza e del Mercato.
Seppur sottolineando che la necessità di progressivo adeguamento agli standard europei e la prassi stessa porteranno alla nascita di nuove norme, giova in questa sede fornire una panoramica sulle linee guida della legge attuale.
La legge si applica a tutte quelle condotte che hanno come conseguenza quella di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio della Repubblica di Croazia o fuori dallo stesso purché si producano conseguenze pregiudizievoli all'interno del suo territorio; per quanto riguarda i soggetti, la Legge si applica a tutte le società commerciali, alle imprese individuali, agli artigiani ed alle altre persone fisiche e giuridiche che, operando commercialmente, partecipino alla circolazione di beni e/o servizi.
Come accennato, l'applicazione della Legge viene estesa anche ai soggetti stranieri: requisito per includibile per l'applicazione della Legge è tuttavia l'esercizio di un'attività in grado di creare un pregiudizio sul mercato croato.
La Legge prevede tre fattispecie di illecito concorrenziale:

1. le intese;
2. agli abusi di posizione dominante;
3. le concentrazioni di imprese.

a) Intese

Sono vietati gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, e soprattutto le attività consistenti nel:
- fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

- subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

Come ogni regola ha le sue eccezioni anche la Legge croata ne ha previste alcune: esenzioni individuali ed esenzioni per categoria per alcuni tipi di accordi i quali contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione o a promuovere il progresso tecnico, tecnologico ed economico, riservando ai consumatori una congrua parte dei benefici che ne derivano.

È utile ricordare che l'esenzione individuale, la quale viene autorizzata in deroga al divieto di intese dall'Agenzia, non può eccedere i 5 anni di durata (con possibilità di estensione per un periodo di pari durata da concedersi su domanda del partecipante all'intesa).

Tutte le disposizioni concernenti il divieto di intese restrittive della concorrenza non si applicano agli accordi di valore minimo, ovvero a quegli accordi in cui la quota di mercato frutto dell'intesa risulti insignificante (e purché non ostacolino ugualmente il gioco della concorrenza sul mercato).

b) Abuso di posizione dominante

L'imprenditore si trova in posizione dominante se per, via del suo potere economico è in grado di condizionare le strategie dei suoi concorrenti o delle imprese con cui interagisce senza, d'altro canto, subire gli influssi dei loro comportamenti.

La Legge prevede la sussistenza della posizione dominante quando l'imprenditore detiene una quota di mercato superiore al 40%.
Nel caso di più imprenditori la definizione di posizione dominante muta:
fino a tre imprenditori, la quota di mercato comune deve superare il 60%;
fino a cinque imprenditori, la quota di mercato comune deve superare l'80%.

E' vietata ogni forma di abuso di posizione dominante, e soprattutto :
- imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

c) Concentrazioni

Sono vietate le operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, eccezion fatta per il caso in cui i partecipanti dell'operazione di concentrazione provino che la stessa comporterà un rafforzamento della concorrenza sul mercato, piuttosto che maggiori effetti negativi relativi alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante.

I partecipanti alla concentrazione hanno l'obbligo di presentare all'Agenzia il progetto di concentrazione ogniqualvolta:
- il fatturato complessivo di tutti i partecipanti l'operazione di concentrazione, realizzato sulla base della vendita di prodotti e/o servizi sul mercato mondiale, abbia superato 1 miliardo di Kune nell'anno fiscale precedente a quello della concentrazione.
- il fatturato di almeno due partecipanti, realizzato sulla base della vendita di prodotti e/o servizi in Croazia, abbia superato 100.000.000,00 di Kune, nell'anno fiscale precedente alla concentrazione.
Il fatturato complessivo viene definito tenendo conto delle entrate di tutti i soggetti fiscali sui quali l'imprenditore ha l'influenza o il controllo predominante, ad eccezione delle entrate realizzate mediante le vendite tra le società del gruppo.
Non si ha concentrazione nel caso in cui le banche o altri istituti finanziari nella loro attività ordinaria, che include il commercio e l'intermediazione mobiliare, per conto proprio o per conto di terzi, temporaneamente detengono partecipazioni allo scopo di rivenderle (entro un anno dall'acquisto).
Il decreto di concentrazione viene emanato dall'Agenzia su richiesta degli interessati, tuttavia la stessa Agenzia può deliberare di ufficio l'apertura di un procedimento se ritiene che le circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Nel caso citato l'Agenzia ha il dovere nel termine di 3 mesi dalla delibera di emanare un decreto con cui la concentrazione viene autorizzata, vietata o autorizzata in modo condizionato.

d) Agenzia per la Tutela della Concorrenza e del Mercato
Come si è accennato in precedenza, l'Agenzia ha il dovere di provvedere sull'applicazione della Legge sulla tutela della concorrenza. Essa e' costituita come persona giuridica con poteri pubblici, e risponde direttamente del suo operato al Parlamento croato.
L'Agenzia è gestita dal Consiglio per la tutela della concorrenza e del mercato, il suo Presidente rappresenta e dirige l'Agenzia. Il Consiglio ha 5 membri eletti dal Parlamento croato su proposta del Governo.
Il Presidente e i membri del Consiglio non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura che potrebbero causare ipotesi di conflitto.

e) Procedura presso l'Agenzia
L'Agenzia apre il procedimento di ufficio o su richiesta di parte. Di ufficio, l'Agenzia si attiva ogni qualvolta ritenga di trovarsi in presenza di una fattispecie che abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato, e:
- se l'intervento si rende necessario per la protezione dell' identità del richiedente, e/o
- se risulti plausibile che il richiedente non abbia mezzi sufficienti per avviare e condurre la procedura.
Chi è autorizzato a presentare la richiesta di apertura del procedimento presso l'Agenzia.
1. ogni persona fisica o giuridica che ne abbia interesse di tipo giuridico od economico,
2. le associazioni di categoria e le camere di commercio,
3. le associazione di consumatori, o
4. il Governo croato, gli organi dello Stato croato, locali e regionali.

10 ACQUISTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il processo di liberalizzazione con particolare riferimento all'acquisto dei diritti di proprietà sui beni immobili da parte dei soggetti stranieri sul territorio croato ha incominciato ad avere una crescita notevole proprio durante la preparazione di questa guida.
Tale processo e una delle principali condizioni per la implementazione dei meccanismi di mercato, e da tale processo consegue la necessità di armonizzare la normativa croata con la legislazione della Unione Europea.
La Croazia vanta una zona costiera di particolare importanza, altretanto importanti sono le sue isole. Nell'ultimo periodo si registra una continua crescita dell'input turistico e di fronte alla domanda crescente si e tentato di adeguare le possibilitŕ con le limitazioni necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della natura costituente un valore inestimabile.

Comformemente alla Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 e 114/01) le persone fisiche e le persone giuridiche straniere, previa condizione di reciprocità, possono in forza di successione erreditaria acquistare il diritto di proprietà sui beni immobili nel territorio Croato.
Nei casi in cui invece non sussiste un titolo giuridico le succitate persone possono, salvo diverse disposizioni di legge, e previa condizione di reciprocità, acquistare il diritto di proprietà sui beni immobili in Croazia, con il consenso dell'Autorità governativa.

Definiamo in primis la nozione di “persona straniera”. S'intede per “persona straniera” una persona fisica che non possiede la cittadinanza croata, e una persona giuridica con sede registrata al di fuori dal territorio croato (argumentum a contrario: se la persona fisica ha la residenza in Croazia e se la persona giuridica ha la sede in Croazia può legitimamente acquistare il diritto di proprietà su beni immobili nel territorio croato).

Se alla persona fisica o giuridica straniera viene negato il consenso per l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili, la stessa non può rinnovare tale richiesta per un periodo di anni 5.
La legge altresì prevede il caso delle cosiddette “zone escluse”, quali possono essere le aree che si trovano sotto particolare protezione, ovvero sono necessarie per la sicurezza nazionale “zone in cui le persone straniere non possono acquistare i diritti di proprietà” salvo diversa disposizione della legge. In questi casi la persona straniera che altrimenti acquisterebbe il diritto di proprietà in forza di successione ereditaria, ottiene il diritto al risarcimento conformemente alla legge sull'espropriazione.
Il diritto Croato in matteria di proprietà prevede che le persone straniere non possono acqistare il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:

- terreni agricoli (Legge sui terreni agricoli) e
- boschi e terreni boschivi (Legge sui boschi) e zone naturali protette (Legge sulla protezione della natura).

11 GLI INCENTIVI

In questo capitolo vengono elaborati gli incentivi agli investimenti che a loro volta si possono richiedere ed utilizzare prima e durante lo svolgimento dell'attività. Sono stati elaborati soltanto quelli ritenuti di interesse ai potenziali investitori in Croazia.

Legge sugli incentivi agli investimenti - *Zakon o poticanju ulaganja* (Gazzetta ufficiale «Narodne novine» n. 73/00 e 127/00)

La succitata Legge prevede misure d'incentivazione ed agevolazioni fiscali e doganali per gli investimenti sia stranieri che locali compiuti da persone fisiche e persone giuridiche, al fine di contribuire allo sviluppo ed al conseguimento della politica economica della Republica di Croazia.

Nella fase di valutazione avente ad oggetto le possibili agevolazioni fiscali e doganali di cui l'investitore può beneficiare, particolare importanza merita di essere destinata alle attività c.d "ecologicamente sicure", nonchè ai nuovi equipaggiamenti, alle tecnologie moderne, alla apertura di nuovi posti di lavoro, alla specializzazione dei dipendenti, alla modernizzazione e allo sviluppo della attività, all'incremento delle esportazioni, all'incremento dell'attivitŕ economica nelle regioni in via di sviluppo della Croazia ove la crescita economica e la disoccupazione sono superiori alla media dello Stato, all'offerta dei nuovi servizi, all'risparmio energetico, allo sviluppo della informatica, e delle istituzioni finanziarie straniere, all'armonizzazione dell'economia Croata con gli standards europei.

Per gli investimenti sia nazionali che stranieri eccedenti i 4 milioni di kune (EUR 540.000,00) sono previste delle agevolazioni fiscali e doganali quando siano effettuati tramite società neocostitute e registrate per lo svolgimento delle attività per la quale usufruiscono di agevolazioni.

Straordinariamente se l'investimento avviene p.e. nel settore turistico, su richiesta dell' investitore e sulla proposta del Ministero del turismo, il Governo della Repubblica di Croazia può approvare in favore del soggetto misure d'incentivazione e agevolazioni fiscali e doganali.

L'investimento avviene in denaro, nonchè in diritti reali ed obbligatori comformemente agli standard di accounting internazionale, che vengono conferiti nel capitale sociale dell'utente che usufruisce delle agevolazioni, fiscali e doganali.

<u>Le misure d'incentivazione possono avere ad oggetto:</u>

la locazione, il diritto alla costruzione, la vendita, oppure la concessione in usufrutto di immobili e di altri edifici ed infrastrutture a condizioni di mercato o a condizioni agevolate, con o senza compenso;

- il sostegno per la creazione di nuovi posti lavoro
- il sostegno nella formazione professionale e nella riqualificazione professionale dei lavoratori.

In riferimento alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla formazione professionale e alla riqualificazione è possibile la copertura delle spese di impiego dei dipendenti fino a 15.000,00 Kuna (c.ca. EUR 2.000,00) per dipendente, a condizione che il numero dei neodipendenti non venga diminuito almeno nei tre anni sucessivi.

Per quanto riguardano le spese sostenute per la formazione professionale e nella riqualificazione, il Fondo d'incentivazione per i nuovi posti di lavoro e per la riqualificazione puň arrivare a coprire sino al 50 % delle spese sostenute.

Le atrezzature e i mezzi, di cui ai capitoli 84, 85, 86 e 87 (eccetto i veicoli di cilindrata superiore ai 1500 centimetri cubici) 88, 89 i 90 della Tarifa doganale sono esenti da dazi doganali.

12 ZONE FRANCHE

In seguito all'approvazione da parte del Parlamento croato della c.d. "*Legge sulle zone franche"* del 1996 (Gazzetta ufficiale Narodne novine n. 44/96) sono state create aree industriali e commerciali che consentono, ed anzi agevolano, gli investimenti stranieri in loco.

a) Chi può costituire una zona franca?

Una persona giuridica croata (una società costituita nel territorio della Repubblica di Croazia oppure un Ente dello Stato, ad esempio l'Amministrazione portuale o un comune possono costituire una zona franca.
Per registrarsi nella zona franca è necessario ottenere presso la competente Autorità Governative relativa concessione che ha la durata di 25 anni

b) Quale tipo di attività può essere svolto in queste aree?

In base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della citata Legge ogni tipo di attività salvo il commercio al dettaglio può essere svolto nella zona franca. Ad esempio è consentito svolgere attività di:

1di immagazzinaggio di merci;
2di produzione, lavorazione per conto di terzi, commercio all' ingrosso mediazione
3commerciale, di prestazione dei servizi, attività bancaria, di servizi di assicurazione di beni e di persone.

c) Chi ha il diritto alle agevolazioni nella zona franca?

Soltanto l'Utilizzatore della zona franca ha diritto alle agevolazioni fiscali e doganali.

d) Chi può divenire l'utilizzatore della zona franca e come si ottiene questo status?

l'Utilizzatore può essere persona fisica o giuridica sia straniera che locale la quale stipula il contratto con il Concessionario della zona franca.

Il contratto dell'utilizzo della zona franca è stipulato dal Concessionario a propria discrezione, in tale caso non occorrono le richieste antecedenti ne successive alla Autorità Governativa.

e) Quali sono le agevolazioni agli utilizzatori delle zone franche?

Le agevolazioni agli investitori di capitali – utilizzatori della zona franca nella Repubblica di Croazia sono previste dalla c. d."Legge sulle zone franche" (Gazzetta ufficiale Narodne novine n. 44/96).

L'importazione di beni, di macchinari, di equipaggiamenti, di materie prime sono esenti da ogni genere di tasse e dazi, non si applicano le usuali procedure amministrative di sdoganamento.

Nel caso in cui l'utilizzatore acquisti dei beni sul mercato croato e successivamente li importi nella zona franca si applica la procedura di esportazione dalla Croazia. Cioè significa che l'esportatore presenta alla Autorità competente la dichiarazione doganale, ma poiché si tratta di una "esportazione" all'interno del paese tali merci sono esenti dai dazi doganali.

L'importazione verso il resto del Paese di beni prodotti nella zona franca è soggetta alla regolamentazione generale dell' “Import-Export”, con la conseguenza che i dazi doganali e gli altri oneri sono dovuti soltanto sul valore della componente importata.

I beni importati e immagazzinati possono rimanere nella zona franca per un periodo illimitato, eccetto i prodotti agricoli alimentari per i quali le Autorità governative potrebbero limitare la durata dell' immagazzinaggio.

I beni ovvero i prodotti e gli impianti della zona franca, possono essere esportati temporaneamente all'estero o sul territorio croato, per i collaudi, i perfezionamenti e la riparazione, per poi essere importati nuovamente nella zona franca senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri.

La dichiarazione dei beni importati dall'estero in una zona franca viene presentata unitamente ai documenti di trasporto.

Le società che costruiscono degli edifici e che investono più di 1.000.000 di kuna (circa130.000 EUR) nell'infrastrutture della zona franca godono di anni 5 di esenzione fiscale totale sull'imposta sul reddito delle società. Sono altresì esonerati tutti gli operatori della zona franca dal pagamento delle imposte sul reddito delle società pari al 50% a tempo illimitato.

Gli utilizzatori della zona franca sono esenti dall'IVA.
L'utilizzatore della zona franca nei rapporti con altre società di export-import è esente dai dazi doganali e da altre imposte connesse. Questo viene considerato una particolare agevolazione in quanto in tale ipotesi non esiste per l'utilizzatore della zona franca la necessità di avere liquidità corrente per sopperire all'esigenza di fare fronte ai dazi doganali.

Inoltre la città o il comune ove si trova la Zona franca possono concedere agli utilizzatori della zona franca benefici particolari la cui concessione e di loro competenza. Si cita ad esempio la concessione gratuita di terreni per la costruzione dei edifici commerciali e dei centri direzionali, le agevolazioni per i contributi comunali e le agevolazioni sulle imposte sul reddito a seconda degli accordi speciali stipulati con ogni utilizzatore.

Segue l'elenco delle Zone franche in Croazia

ZONE FRANCHE:

- Zona franca Krapinsko-zagorska, Krapina
- Zona franca di Kukuljanovo, Rijeka
- Zona franca di Osijek, Osijek
- Zona franca di Podi, Šibenik
- Zona franca del porto di Rijeka, Rijeka
- Zona franca di Zagreb, Zagreb
- Zona franca di Obrovac, Obrovac
- Zona franca di Split, Split
- Zona franca della contea Splitsko-dalmatinska
- Zona franca di Ploèe, Ploèe
- Zona franca di Pula, Pula
- Zona franca di Buje, Buje
- Zona franca Đuro Đakoviæ, Slavonski Brod
- Zona franca di Varaždin, Varaždin
- Zona franca Podunavska, Vukovar
- Zona franca di Vukovar, Vukovar
- Zona franca di Bjelovar, Bjelovar
- Zona franca di Ribni

Lo Studio Legale Sutti, ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Studio Legale Sutti
Via Montenapoleone 8
20121 Milano
Italia
Tel.: +39 02 76204.1
Fax: + 39 02 76204805 – 02 76204806
maildesk@sutti.com
Contatto: Avvocato Dragana Kurtes

Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Lombardy Foreign Trade Centre
Via Oldofredi 23
20124 Milano
Italia
Tel.: +39 02 607 990 1
Fax: +39 02 607 990 333
centroestero@centroesterolomb.com
Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli

PROFILO DI ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE

Lo Studio Legale Sutti, che ha celebrato nel 2003 il suo cinquantesimo anniversario, è uno dei principali studi legali italiani indipendenti, e comprende oggi circa centotrenta professionisti, tra cui avvocati, commercialisti ed agenti brevettuali.

La sua attività è incentrata sui servizi legali all'imprese ed agli investitori, e più particolarmente è oggi articolata in quattro dipartimenti, operanti in stretta collaborazione tra loro, che si interessano rispettivamente delle materie sotto descritte. Tali servizi a partire dal 2000 sono stati estesi, grazie all'apertura di uffici a Sofia, Belgrado e Bucharest, dove lo Studio Legale Sutti è divenuto uno delle principali realtà professionali dei rispettivi paesi, a quanto pertinente al diritto bulgaro, serbo, rumeno e croato.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE
E DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA

- contratti commerciali (consulenza, redazione contratti, modulistica, assistenza alle trattative in Italia e all'estero) e contenzioso relativo, giudiziale e arbitrale;
- diritto societario, bancario e finanziario, ivi compreso quanto attinente a fusioni, acquisizione, incorporazioni, riorganizzazioni di gruppi, ristrutturazioni, IPOs, corporate finance, apertura di filiali all'estero, leverage e management buy-outs, e relative operazioni di due diligence;
- commercio internazionale e diritto doganale;
- appalti pubblici e privati, contratti di engineering e joint-ventures industriali; ·locazioni commerciali ed operazioni immobiliari;
- diritto della distribuzione commerciale (agenzia, concessione di vendita, somministrazione, franchising, etc.);
- diritto delle assicurazioni;
- responsabilità civile aziendale e responsabilità da prodotto;
- e-commerce, sia business-to-business che business-to-consumer;
- recupero di crediti, per cui disponiamo di un'estesa rete di corrispondenti in tutta Italia e nelle principali città europee, diritto fallimentare;
- diritto della navigazione e dei trasporti, campo in cui la nostra attività è coordinata dall'ufficio di Genova;
- auditing e adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di trattamento aziendale di dati personali, etc.;
- diritto e contenzioso amministrativo, ivi compreso quanto attinente al diritto ambientale e al project financing;
- privatizzazioni, con particolare riguardo al sud-est Europa;
- diritto penale commerciale, in particolare con riguardo alle giurisdizioni italiana, serba e rumena.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO INDUSTRIALE
E DELLA CONCORRENZA

- brevetti per modelli e invenzioni;
- marchi e segni distintivi in generale;
- diritto d'autore, particolarmente nel campo della tutela del design, delle creazioni della moda e del software;
- contratti di licenza, trasferimenti di tecnologia, joint-venture
- tecnologiche, merchandising;

- antitrust, ivi comprese le procedure avanti l'AGCM, l'autorità per la concorrenza rumena, e le autorità e Corti CEE;
- diritto della pubblicità e dei media, ivi compresi i procedimenti avanti il relativo Giurì;
- concorrenza sleale;
- diritto dell'informatica e delle comunicazioni;
- diritto penale industriale, contraffazione.

A partire dal 1994 sono stati inoltre implementati servizi completi di agenzia brevettuale (ricerche di anteriorità, deposito di marchi, presentazione di domande di brevetto, rinnovi, etc.), tramite anche il contributo specifico di professionisti ammessi come patent attorney o patent liaison agent.

DIPARTIMENTO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE APPLICATA
E DIRITTO TRIBUTARIO

- Pianificazione fiscale internazionale, a livello societario e di gruppo;
- Auditing tributario e certificazione fiscale italiana ("visto di conformità");
- Contenzioso tributario;·Diritto penale tributario.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO

- rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- relazioni industriali, procedure di messa in mobilità, accesso alla cassa integrazione;
- diritto della previdenza sociale;
- diritto sindacale;
- diritto penale del lavoro;
- corporate immigrati.

L'aggiornamento professionale nei suddetti settori è garantito tra l'altro dall'attività universitaria, didattica o di ricerca di vari membri dello Studio nell'ambito del Diritto industriale, Diritto tributario, Diritto internazionale, Commercio Internazionale, Diritto Comunitario e Procedura Civile che ha portato a varie pubblicazioni di rilievo, mentre altri hanno invece qualifiche professionali straniere o sono ammessi come commercialisti, revisori ufficiali dei conti o agenti brevettuali.

I dati personali, biografici e curricolari dei membri dello SLS sono disponibili in tutti i principali annuari professionali internazionali, inclusi Martindale-Hubbel, Who' s Who, International Consultants, DatenInfoService, Simons, etc. Alcuni dei membri e collaboratori dello Studio hanno inoltre una propria pagina o un proprio sito personale sul Web, ove vengono elencati tra l'altro le istituzioni od associazioni di carattere scientifico e professionale cui gli stessi partecipano.

Lo Studio è membro a sua volta delle principali camere di commercio straniere in Italia (e tramite i suoi uffici locali delle camere di commercio italiane in Inghilterra, Giappone ed Europa sud-orientale), nonché di Counterforce (il network anticontraffazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi), della Global Alliance for e-Commerce Law (di cui è coordinatore mondiale dal 2003), e, in aggiunta alle sedi centrali milanesi ed a quelle di Genova e di Roma, dispone di tre uffici decentrati in Lombardia, rispettivamente ad Abbiategrasso (MI), per la zona sud-ovest della provincia milanese ed il pavese, a Monza, per Monza e Brianza, e a Trescore Balneario (BG), per la bergamasca ed il bresciano; nonché dal 1992 di due uffici di rappresentanza, siti rispettivamente a Tokio e a Londra - connessi in una broadband VPN con le risorse centrali dello Studio.

Per quanto riguarda i rapporti internazionali, traiamo altresì vantaggio dalla presenza nel nostro staff milanese di alcuni professionisti madrelingua, in particolare per quanto riguarda l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il giapponese (oltre ovviamente che rumeno, bulgaro e serbo), normalmente con significative esperienze nelle giurisdizioni di provenienza.

Dal maggio 1989 i contatti con i clienti dello Studio sono tenuti anche attraverso la pubblicazione di una newsletter con frequenza trimestrale. La stessa dal giugno 1991 esce anche in un'edizione internazionale in lingua inglese, specificamente indirizzata ai nostri clienti e corrispondenti stranieri. Altri testi in inglese sono periodicamente pubblicati nel quadro dei servizi offerti da Mondaq (accessibile tramite Reuter, Dow Jones, Westlaw, Lexis e gratuitamente su Internet all'URL "http://www.mondaq.com") per cui viene curato l'aggiornamento sulle novità in materia di diritto commerciale ed industriale per quanto riguarda l'Italia e da International Law Office ("http://www.internationallawoffice.com"), per ciò che concerne la sezione arbitrato e ADR.

Ogni ulteriore informazione o notizia relativa allo Studio, così come la segnalazione degli eventi cui membri dello Studio partecipano in qualità di relatori, o dei riscontri sui media finanziari e specializzati riguardo la nostra attività, sono infine ampiamente disponibili sul sito Web dello Studio, all'indirizzo ("http://www.sutti.com").

SLS, VIA MONTENAPOLEONE 8, I 20121 MILANO
TEL. (+39) 0276204.1 - FAX (+39) 0276204805-0276204806

SLS, VIA XX SETTEMBRE 3, I 00187 ROMA
TEL. (+39) 0642012533 - FAX (+39) 0642003032

SLS, VIA GARIBALDI 12, I 16124 GENOVA
TEL. (+39) 0102474035 - FAX (+39) 0102474257

SLS Ltd., 19 PRINCES STREET, UK LONDON W1B 2LW
TEL. (+44 20) 7409 1384 - FAX (+44 20) 74091384

SLS, 2-17-13 ASAGAYA-KITA, SUGINAMI-KU, TOKYO 166-0001 JAPAN
TEL. (+81 3) 33100693 - FAX (+81 3) 33100740

SLS, Ul. MOSKOVSKA 27A, BG 1000 SOFIA
TEL. (+359) 29803275 – FAX (+359) 29885015

SLS, Ul. DESANKE MAKSIMOVIC 6, SCG 11000 BEOGRAD
TEL. (+381) 113345195 – FAX (+381) 113345152

SLS, BD. UNIRII 2, BL. 8A, SECTOR 4 RO 040104 BUCURESTI
TEL. (+40) 213370730 – FAX (+40) 213373171

SLS, Ltd.PRILAZ GJURE DEZELICA 12, HR 10000 ZAGREB
TEL. (+385) 14818972 – FAX (+385) 14818979

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Via Oldofredi 23
20124 Milano
Italia
Tel.: +39 02 607 990 1
Fax. +39 02 607 990 333
centroestero@centroesterolomb.com
www.centroesterolomb.com
Direttore: Dr. Sergio Valentini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

46100 – Mantova – Via P.F. Calvi n. 28
tel. 0376 2341 – fax. 0376 234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella n. 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234428 – 234421 – 234320 – 234374 Fax. 0376 234429
e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it
Internet: www.lombardiapoint.it

Attività di certificazione:
Certificati d'origine delle merci e visti su documenti aziendali per l'estero
Carnets ATA e Carnets TIR

Elenchi ed Albi :
Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero con formazione del relativo elenco degli importatori ed esportatori della provincia di Mantova (Banca Dati SDOE)

LombardiaPoint : Rete per l'Internazionalizzazione delle Imprese:
Informazioni sulle imprese italiane che svolgono abituale attività di import-export
Nominativi di imprese estere impegnate in attività di import-export
Informazioni sulla struttura politica ed economica e sulle normative commerciali dei paesi esteri
Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
Consulenze in materia di contrattualistica internazionale ed informazioni di natura doganale
Incontri personalizzati con Centro Estero C.C.L., ICE, SACE e SIMEST presso le strutture camerali o presso le rispettive sedi

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it)
Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere di Commercio Lombarde e corsi per aziende operanti con l'estero

Euro Info Centre
Legislazione comunitaria
Finanziamenti comunitari
Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari

Programma Promozionale: fiere e missioni finanziate con contributi camerali

Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.
Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”